



Bruxelles, 11.9.2013
COM(2013) 627 final

2013/0309 (COD) C7-0267/13

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 331 final}

{SWD(2013) 332 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivi della proposta

L'Europa deve sfruttare nuove fonti di crescita per ripristinare la competitività, stimolare l'innovazione e creare nuovi posti di lavoro. L'economia mondiale si sta trasformando in un'economia basata su internet e occorre riconoscere il ruolo delle TIC come elemento decisivo per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'Europa non può permettersi di rinunciare ai vantaggi offerti da queste tecnologie che sono responsabili del 50% dell'incremento di produttività negli ultimi anni in tutti i settori, nonché della creazione di cinque posti di lavoro per ogni due persi e di nuovi servizi innovativi in grado di espandersi rapidamente su scala mondiale se trovano le condizioni propizie. Esse rappresentano la chiave di volta che permetterà all'Europa di uscire più forte dalla crisi se riusciremo ad eliminare gli ostacoli alla crescita dovuti all'attuale frammentazione dei mercati. La loro importanza è stata pienamente riconosciuta dal Consiglio europeo di primavera del 2013, nelle cui conclusioni invitava la Commissione a riferire entro ottobre 2013 sugli ostacoli residui al completamento di un mercato unico digitale pienamente funzionante e a presentare misure concrete per realizzare quanto prima il mercato unico nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

L'obiettivo generale della proposta è compiere i passi necessari per arrivare a un mercato unico delle comunicazioni elettroniche in cui:

- i cittadini e le imprese hanno accesso a servizi di comunicazione elettronica ovunque essi siano erogati nell'Unione, senza restrizioni transfrontaliere o costi aggiuntivi ingiustificati;
- le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica possono operare e fornire i loro prodotti e servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'UE.

Dopo oltre un decennio di interventi legislativi dell'Unione volti a liberalizzare e integrare tali mercati, questo ambizioso obiettivo è di per sé rimarchevole. Per raggiungerlo, sono necessari provvedimenti urgenti e decisi, quali quelli inclusi nella presente proposta, tanto più che alcuni di essi, una volta adottati, richiederanno tempo prima di produrre i loro frutti. Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche può stimolare la concorrenza, gli investimenti e l'innovazione in reti e servizi favorendo l'integrazione del mercato e gli investimenti transfrontalieri nelle reti e nella fornitura di servizi. Le misure specifiche proposte dovrebbero accrescere la competitività a livello della qualità dell'infrastruttura e dei prezzi, favorendo l'innovazione e la differenziazione, anche nei modelli di impresa, una pianificazione più snella dei fattori commerciali e tecnici che entrano in gioco nelle decisioni di investimento riguardanti l'ingresso o l'espansione sui mercati delle comunicazioni senza fili o su reti fisse. La presente proposta si affianca quindi ad altre misure adottate per raggiungere gli ambiziosi obiettivi in materia di banda larga fissati nell'agenda digitale per l'Europa e per creare un vero mercato unico del digitale in cui i contenuti, le applicazioni e altri servizi digitali possono circolare liberamente. Livelli di concorrenza infrastrutturale più elevati e una maggiore integrazione in tutta l'Unione dovrebbero inoltre contribuire a ridurre le strozzature e quindi la necessità di una regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, rendendo nel tempo questo settore simile a qualunque altro settore economico soggetto a una regolamentazione orizzontale e alle regole di concorrenza.

La crescente disponibilità di infrastrutture e servizi digitali permetterebbe a sua volta di ampliare la scelta dei consumatori e aumentare la qualità del servizio, contribuendo alla coesione territoriale e sociale, nonché a una maggiore mobilità all'interno dell'UE; per l'economia digitale in generale, un migliore funzionamento del settore delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione dovrebbe tradursi in più scelta e qualità degli input per le imprese, permettendo di realizzare gli incrementi di produttività associati all'uso delle TIC e alla modernizzazione dei servizi pubblici. L'obiettivo finale è quello di sostenere la competitività europea in un mondo che per funzionare e crescere è sempre più dipendente dall'economia digitale.

Le principali sfide per l'integrazione del mercato unico sono di seguito descritte. In primo luogo, occorre eliminare gli ostacoli inutili nel regime di autorizzazione e nelle norme relative alla fornitura di servizi, in modo tale che l'autorizzazione ottenuta in uno Stato membro sia valida in tutti gli Stati membri e che gli operatori possano fornire servizi sulla base di un'applicazione coerente e stabile degli obblighi di regolamentazione. In secondo luogo, bisogna garantire una maggiore armonizzazione nell'accesso agli input essenziali, garantendo agli operatori di telefonia mobile condizioni di assegnazione prevedibili e tempistiche coordinate per l'accesso allo spettro radio per la banda larga senza fili in tutta l'UE, armonizzando le modalità di accesso alle reti fisse europee per permettere ai fornitori di offrire più facilmente i propri servizi in tutto il mercato unico. In terzo luogo, è necessario garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in tutta l'Unione e condizioni commerciali comuni in questo ambito, anche attraverso misure volte a porre gradualmente fine ai sovrapprezzi del roaming mobile e a salvaguardare l'accesso a un'internet aperta. Anche se si tratta di sfide distinte, per le quali la presente proposta prevede soluzioni distinte, tutte loro hanno un ruolo essenziale nella presa di decisioni commerciali e di investimenti nel settore e nell'interesse dei consumatori, e vanno quindi affrontate subito nel loro insieme per realizzare il mercato unico. Esse si accompagnano alle sfide più generali relative alla costruzione del mercato digitale, come ad esempio le norme applicabili ai contenuti online.

Per permettere agli europei di beneficiare di nuovi servizi innovativi e di alta qualità occorre accelerare gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione. Un contesto normativo adeguato, che individui il giusto equilibrio tra rischi e benefici per chi è pronto a investire, contribuisce in maniera essenziale a un mercato dinamico e competitivo, eliminando inoltre la frammentazione nell'erogazione dei servizi offerti, a vantaggio di tutti i comparti industriali e di tutti gli utenti nell'UE. Per sostenere questi obiettivi, la Commissione si accinge ad adottare, unitamente alla presente proposta, una raccomandazione relativa all'applicazione di obblighi di non discriminazione e metodologie di determinazione dei costi uniformi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti nella banda larga¹. Tale raccomandazione intende promuovere la concorrenza e incoraggiare gli investimenti nelle reti ad alta velocità, garantendo la stabilità a lungo termine dei prezzi di accesso alle reti in rame, assicurando condizioni di parità ai richiedenti l'accesso alle reti degli operatori storici e garantendo loro in tal modo pari opportunità. Al contempo la raccomandazione stabilisce le condizioni alle quali la regolamentazione dei prezzi delle reti NGA non è più giustificata, per dare agli investitori in tali reti maggiore libertà nel determinare strategie di prezzo adeguate a garantire un guadagno in presenza di infrastrutture concorrenti, come le reti in rame regolamentate, le infrastrutture cablate in alcune zone e, in misura crescente, le reti mobili di quarta generazione.

¹ COM [inserire il riferimento definitivo].

La presente proposta va inoltre considerata nel contesto di altre iniziative recenti o imminenti in questo campo. La proposta integra e porta avanti le principali direttive del 2002, quali modificate nel 2009, che disciplinano la fornitura di comunicazioni elettroniche, introducendo disposizioni legislative direttamente applicabili e che andranno attuate in combinato disposto con le disposizioni delle direttive in ambiti quali l'autorizzazione, l'assegnazione dello spettro e l'accesso alle reti. La proposta è adottata nel quadro della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità², che ha già adottato l'approccio di affrontare con un unico strumento normativo una serie di elementi distinti legati ai costi di regolamentazione nelle diverse fasi del processo di investimento nelle reti che, insieme, consentono di ridurre fino al 30% i costi di installazione della banda larga. La presente proposta è altresì adottata nella consapevolezza che la raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti³ sarà riesaminata nel 2014 e che i lavori preparatori sono già a buon punto. La rapida adozione e attuazione della presente proposta potrebbe ridurre il numero o l'ambito dei mercati soggetti a regolamentazione ex ante come parte dell'analisi prospettica dello sviluppo della concorrenza in un mercato unico.

1.2. Contesto generale

Nel mondo odierno molti nuovi servizi e applicazioni digitali nascono e si sviluppano online all'interno del mercato unico UE. Al giorno d'oggi, l'innovazione e le opportunità di crescita sono spesso digitali in praticamente tutti i settori dell'economia, dall'industria automobilistica (le automobili connesse) al settore energetico (le reti intelligenti), dalla pubblica amministrazione (*e-government*) ai servizi generali (la sanità online). L'accesso a servizi e infrastrutture all'avanguardia è divenuto indispensabile per svolgere praticamente qualsiasi tipo di attività, che si tratti di piccole start-up o di grandi imprese. L'intero ecosistema dipende dalla connettività fornita dalle reti di comunicazione elettronica.

L'Europa si trova oggi in una situazione di frammentarietà, con 28 mercati nazionali diversi delle comunicazioni, ciascuno con un numero limitato di operatori. Di conseguenza, mentre nessun operatore è presente in più della metà degli Stati membri (anzi la maggior parte opera in un numero molto inferiore di Stati membri), complessivamente sono presenti oltre 200 operatori su un mercato di 510 milioni di clienti. Le norme UE sono attuate secondo modalità divergenti, ad esempio in materia di autorizzazioni, condizioni regolamentari, assegnazione dello spettro e tutela dei consumatori. Questo scenario così eterogeneo crea barriere all'ingresso nel mercato e fa lievitare i costi per gli operatori che intendono fornire servizi transfrontalieri, impedendone così l'espansione. Tale situazione è in netto contrasto con quella di Stati Uniti o Cina che hanno un mercato unico rispettivamente di 330 e 1 400 milioni di clienti, serviti da quattro a cinque grandi operatori, con una sola legislazione applicabile, un solo sistema di licenze e una sola politica in materia di spettro radio.

La creazione di economie di scala e di nuove opportunità di crescita può migliorare i rendimenti degli investimenti nelle reti ad alta velocità e al tempo stesso stimolare la concorrenza e la competitività a livello globale. Tuttavia, all'interno dell'UE, gli operatori non riescono a beneficiare di questi vantaggi in misura sufficiente. Mentre in altre parti del mondo si compiono sforzi e investimenti ingenti nel digitale, redditizi e vantaggiosi sia per gli investitori che per i consumatori, in Europa non si progredisce abbastanza rapidamente.

Parallelamente, a causa della frammentazione dei mercati nazionali, i consumatori hanno possibilità di scelta più limitate, servizi meno innovativi e di qualità inferiore e continuano a

² COM(2013) 147.

³ GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.

pagare un prezzo elevato per effettuare chiamate in roaming tra un paese e l'altro all'interno dell'UE. Ciò significa che non sono in grado di cogliere pienamente i vantaggi offerti dai servizi digitali oggi potenzialmente a loro disposizione.

L'Europa sta dunque perdendo terreno in un ambito che rappresenta un'importante fonte potenziale di crescita. In un mondo in cui le TIC sono ovunque, la frammentazione del mercato delle comunicazioni elettroniche mina l'efficienza e la produttività di tutti i settori dell'economia. Si stima che le potenzialità non ancora sfruttate di un mercato unico dell'UE nel settore delle comunicazioni elettroniche corrispondano a circa lo 0,9% del PIL, pari a 110 miliardi di euro all'anno⁴. Un mercato unico dei servizi di comunicazione per le imprese potrebbe da solo generare circa 90 miliardi di euro all'anno⁵.

Un mercato delle telecomunicazioni correttamente funzionante è alla base di una più ampia economia digitale in cui il dinamismo digitale si traduce nella forte crescita dell'occupazione in questo settore. Per avere un'idea della portata e della solidità di questo settore economico nel suo insieme, si pensi che nell'UE lavorano oltre 4 milioni di specialisti delle TIC, un numero in costante crescita nonostante la recessione. A livello dell'economia in generale, maggiori investimenti nelle TIC, migliori competenze informatiche della forza lavoro e una riforma delle condizioni alla base dell'economia di internet potrebbero dar luogo a una crescita del PIL di un ulteriore 5% fino al 2020⁶ e creare 3,8 milioni di posti di lavoro⁷.

Le barriere nel mercato delle comunicazioni elettroniche rendono difficile usufruire dei vantaggi offerti da servizi su scala transeuropea: migliore qualità, economie di scala, maggiori investimenti, maggiore efficienza e posizioni di maggiore forza di contrattazione. Ciò ha un impatto negativo sul più ampio ecosistema digitale dell'UE di cui fanno parte, tra l'altro, i fabbricanti di apparecchiature e i fornitori di contenuti e applicazioni, coinvolgendo dalle start-up ai governi, con ripercussioni anche su settori economici quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, della sanità, dell'energia o dei trasporti, i quali grazie alla connettività migliorano la propria produttività, ad esempio attraverso il *cloud computing*, gli oggetti connessi e la fornitura integrata di servizi.

1.3. Contesto politico

L'Agenda digitale europea, iniziativa faro della strategia Europa 2020 dell'UE, ha già sottolineato l'importanza fondamentale delle TIC e della connettività di rete. Essa ha previsto numerose iniziative per stimolare gli investimenti e la concorrenza, ridurre i costi di installazione delle reti ad alta velocità e garantire a tutti i cittadini europei l'accesso alla banda larga veloce. La Commissione ha inoltre avviato una grande coalizione per l'occupazione nel digitale, proprio per sfruttare il potenziale occupazionale presente in questo settore.

La Commissione è inoltre impegnata ad attuare iniziative, per esempio nel commercio elettronico e nell'*e-government*, volte a promuovere un "mercato unico digitale" e i contenuti online. La Commissione ha inoltre proposto una riforma del regolamento UE sulla protezione dei dati, al fine di tutelare la vita privata dei cittadini e favorire l'innovazione e le attività economiche all'interno del mercato unico, nonché una strategia volta a promuovere la sicurezza informatica e a difendere le infrastrutture e le reti critiche dell'UE, che comprende

⁴ *Steps towards a truly internal market for e-communications in the run-up to 2020*, Ecorys, TU Delft e TNO, 2012.

⁵ *Business communications, economic growth and the competitive challenge*, WIK, 2012.

⁶ *Capturing the ICT dividend*, Oxford Economics Research, 2011.

⁷ *Quantitative estimates of the demand for cloud computing in Europe and the likely barriers to takeup*, IDC, 2012.

una proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione⁸, di vitale importanza per sostenere la fiducia dei cittadini e dei consumatori nel mondo digitale.

Il passaggio a un mercato unico delle comunicazioni elettroniche rafforzerebbe l'ecosistema del mercato unico digitale. Un mercato di questo tipo implica non solo la presenza di infrastrutture moderne, ma anche di servizi digitali innovativi e sicuri.

Con questa consapevolezza, il Consiglio europeo di primavera del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e ha invitato la Commissione a presentare (in tempo per il Consiglio europeo di ottobre), misure concrete per istituire al più presto un mercato unico nel settore delle TIC. La presente proposta, unitamente alla raccomandazione della Commissione relativa all'applicazione di obblighi di non discriminazione e metodologie di determinazione dei costi uniformi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga, costituisce un insieme equilibrato di misure intese a realizzare il passaggio a un mercato unico nel settore delle telecomunicazioni e a promuovere gli investimenti.

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1. Opinioni delle parti interessate

Poiché il Consiglio europeo di primavera nelle sue conclusioni ha sottolineato la necessità di avanzare proposte concrete da presentare prima del Consiglio europeo di ottobre, è stato necessario effettuare le consultazioni pubbliche in tempi molto stretti. Oltre alle specifiche consultazioni formali e ad appositi eventi, la Commissione ha ampiamente consultato una vasta gamma di organizzazioni di parti interessate al fine di valutare la situazione generale del mercato delle comunicazioni elettroniche e su come realizzare un mercato unico. La Commissione ha incontrato le parti interessate in rappresentanza di tutti i segmenti dell'industria, delle organizzazioni dei consumatori, della società civile, delle autorità nazionali di regolamentazione e dei governi e ha ricevuto i loro contributi.

La Commissione ha inoltre organizzato vari eventi di consultazione, a cui hanno partecipato le parti interessate che rappresentano tutti i settori dell'industria, i consumatori e la società civile⁹. Da queste consultazioni emerge la condivisione dell'analisi della situazione svolta dalla Commissione da parte di un'ampia maggioranza delle parti interessate che riconosce la necessità di intervenire con urgenza.

Si sono tenute anche discussioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri (Consiglio TTE). In sede di Consiglio, la maggior parte delle delegazioni si è trovata d'accordo sull'analisi del problema e sulla necessità di adottare le misure necessarie per convergere verso un mercato unico, al fine di salvaguardare o migliorare la concorrenza e la scelta dei consumatori, per affrontare le questioni legate alla neutralità della rete e al roaming ed evitare l'arbitraggio regolamentare, garantendo al tempo stesso una maggiore coerenza della regolamentazione, anche nella gestione dello spettro radio, ed evitando un eccessivo accentramento delle competenze. Le discussioni in seno al Parlamento europeo hanno evidenziato un forte sostegno all'approccio delle proposte della Commissione e sottolineato in

⁸ COM(2013) 48.

⁹ In particolare, il 17 giugno 2013 si è tenuta a Bruxelles una seduta d'informazione pubblica. Un altro evento ha avuto luogo nel quadro dell'assemblea annuale dell'agenda digitale, tenutasi il 19 giugno a Dublino.

modo particolare l'urgenza di eliminare il roaming nell'ambito di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche e di introdurre un elevato livello di tutela del consumatore e regole chiare sulla neutralità della rete.

2.2. Consulenze

Nel 2012 è stato completato un importante studio dal titolo "*Steps towards a truly internal market for e-communications*" (Verso un vero mercato interno per le comunicazioni elettroniche), noto anche come "Il costo della non Europa nel settore delle telecomunicazioni"¹⁰. Lo studio valuta la situazione del mercato unico dell'UE delle comunicazioni elettroniche e stima il potenziale economico di un tale mercato unico.

La Commissione ha utilizzato anche molte altre fonti di dati, quali la valutazione dell'Agenda digitale e gli studi economici effettuati dalla DG ECFIN, ad esempio sulla frammentazione del mercato delle telecomunicazioni in Europa¹¹. Il meccanismo UE di consultazione istituito ai sensi del quadro normativo ha inoltre evidenziato l'incoerenza delle pratiche seguite dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) nel disciplinare i mercati rilevanti. Nell'ambito del programma relativo alla politica in materia di spettro radio, la Commissione ha poi rilevato una considerevole mancanza di coerenza tra gli Stati membri nelle procedure di autorizzazione e nell'apertura delle bande di frequenze per usi tecnologicamente neutrali, in particolare in relazione alle condizioni e ai tempi previsti.

2.3. Valutazione dell'impatto del regolamento proposto

Conformemente all'iniziativa "Legiferare meglio", i servizi della Commissione hanno condotto una valutazione dell'impatto delle diverse alternative strategiche.

Le principali cause della frammentazione della regolamentazione sono legate ai principali requisiti settoriali cui è subordinata la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, soggetti alla normativa dell'UE (autorizzazione, accesso agli input fissi e senza fili, rispetto delle norme per la tutela gli utenti finali). Sebbene ognuno di questi elementi possenga caratteristiche molto diverse, il che necessariamente richiede risposte altrettanto variegata alla loro frammentazione, essi vanno comunque presi tutti quanti in considerazione se si desidera eliminare i principali ostacoli a una fornitura integrata di reti e servizi di comunicazione elettronica nell'Unione. In particolare, le soluzioni sono state valutate in riferimento a: a) gli ostacoli determinati dai regimi nazionali di autorizzazione, dovuti alla mancanza di coerenza negli approcci regolamentari applicati dalle ANR; b) la mancanza di coordinamento nell'assegnazione e nelle condizioni dello spettro radio, nonché l'incertezza nella regolamentazione circa la disponibilità delle frequenze; c) la mancanza di prodotti all'ingrosso che consentono la fornitura di servizi utilizzando la rete di un altro operatore con adeguati livelli di interoperabilità, nel quadro di misure correttive o accordi reciproci; d) la frammentazione delle norme a tutela dei consumatori che ha determinato un livello di protezione eterogeneo e condizioni commerciali divergenti, compresi i costi elevati per il roaming e le chiamate internazionali e i blocchi o le strozzature dei servizi.

Per affrontare le cause di tale frammentazione, sono state selezionate tre opzioni da analizzare più approfonditamente. La prima consiste nel mantenimento dell'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. La seconda prevede un unico strumento legislativo (un regolamento) che adegui il quadro normativo solo ove necessario ai fini del mercato unico

¹⁰ *Steps towards a truly internal market for e-communications in the run-up to 2020*, Ecorys, TU Delft e TNO, 2012.

¹¹ *Commissione europea, European Economy Occasional Papers 129: Market Functioning in Network Industries – Electronic Communications, Energy and Transport*, 2013.

delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un coordinamento rafforzato a livello UE. La terza opzione riprende nella sostanza la seconda opzione, ma al posto dell'attuale struttura di *governance* prevede un singolo regolatore UE che assicuri il pieno coordinamento della regolamentazione.

Ciascuna opzione è stata valutata in funzione della sua efficacia nel raggiungimento degli obiettivi strategici, con un'attenzione particolare ai costi e ai benefici sul versante della domanda e dell'offerta, considerando che l'impatto sulla struttura del comparto delle comunicazioni elettroniche dell'UE, sull'economia e sull'occupazione, nonché i benefici per i consumatori e l'ambiente.

Dalla relazione sulla valutazione d'impatto la seconda opzione risulta essere la più consona. In primo luogo, con l'autorizzazione unica europea si punta a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori europei, garantendo la coerenza del loro trattamento regolamentare.

L'uso coordinato dello spettro radio all'interno del mercato unico assicurerà la disponibilità in maniera sincronizzata degli input per lo spettro radio e l'applicazione uniforme delle condizioni relative al suo uso in tutta Europa, garantendo così un uso efficiente di tale risorsa. Allo stesso tempo, ciò dovrebbe favorire condizioni di investimento prevedibili nelle reti ad alta velocità dotate di ampia copertura geografica, portando nel lungo termine vantaggi anche per gli utenti finali.

La disponibilità di prodotti di accesso all'ingrosso standardizzati a livello UE come potenziali misure correttive in presenza di un significativo potere di mercato permetterà agli operatori di reti fisse di fornire servizi di connettività di elevata qualità ai propri clienti in tutta l'Unione. Tale disponibilità dovrebbe avere un effetto positivo sugli investimenti, specialmente tra Stati membri diversi, rendendo più semplice per le imprese entrare in nuovi mercati e soddisfare la domanda dei clienti grazie a prodotti di accesso di elevato livello qualitativo; ciò rafforzerebbe la concorrenza e obbligherebbe gli operatori a migliorare la propria offerta investendo nelle infrastrutture e nei servizi.

Norme comuni in materia di qualità dei servizi garantiranno la libertà degli utenti di accedere in tutta l'Unione europea a servizi e applicazioni di loro scelta sulla base di condizioni contrattuali chiare, senza indebiti blocchi o strozzature nell'accesso a internet. Tali norme dovranno al tempo stesso garantire la possibilità di acquistare servizi specializzati per la fornitura di contenuti, applicazioni e servizi specifici con un'elevata qualità del servizio. Una maggiore trasparenza e diritti contrattuali rafforzati garantirebbero l'interesse dei consumatori in servizi affidabili di elevata qualità e rafforzerebbero la dinamica competitiva del mercato.

Infine, le misure incentrate sulle differenze di prezzo ingiustificate tra le chiamate nazionali e all'interno dell'UE e le misure per agevolare l'offerta di servizi di roaming alle tariffe nazionali (*Roaming Like At Home*) tramite accordi di roaming sono intese a sopprimere costi aggiuntivi ingiustificati dei servizi di comunicazione elettronica forniti a livello transfrontaliero.

In conclusione, questa opzione aumenterebbe la prevedibilità giuridica e la trasparenza nel modo più efficiente e tempestivo. In particolare, la maggiore contendibilità dei mercati, più condizioni operative comuni (accesso agli input, norme specifiche per i consumatori) nonché il trasferimento dei vantaggi di scala, grazie all'elasticità dei prezzi al cliente o alla pressione competitiva, dovrebbero portare a una maggiore convergenza. Una più forte pressione competitiva, che incentiva la differenziazione, maggiori vantaggi di scala, una migliore prevedibilità nella regolamentazione ed un contesto più favorevole per la distribuzione di massa di servizi innovativi, sono tutti sviluppi che nel tempo produrranno un ambiente più propizio agli investimenti. Se è vero che le presenti proposte dovrebbero avere un impatto

positivo sulla creazione di occupazione, in questa fase resta difficile valutare le incidenze precise sul piano sociale e occupazionale. La Commissione riserverà a questo aspetto un'attenzione particolare nella sua azione di monitoraggio e valutazione della legislazione.

Rispetto all'opzione preferita, occorrerebbero da tre a cinque anni in più per raggiungere il risultato auspicato con l'opzione 1 (mantenendo il quadro attuale) e 3 (cambiamento completo del sistema di regolamentazione dei servizi paneuropei), con un'ulteriore potenziale perdita di PIL fino a 3,7% nel periodo 2015 – 2020.

Questa opzione è quella che richiederebbe inoltre il minor tempo per sortire i suoi effetti e conseguire tutti gli obiettivi specifici, producendo pertanto maggiori benefici in termini economici e sociali rispetto alle opzioni esaminate.

Il 6 settembre 2013 il comitato per la valutazione d'impatto ha espresso il suo parere sul progetto di valutazione d'impatto.

La relazione e una sua sintesi sono pubblicate insieme alla presente proposta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto essa riguarda il mercato interno delle comunicazioni elettroniche e il suo funzionamento.

3.2. Sussidiarietà

L'attuale quadro normativo non è stato in grado di raggiungere pienamente il suo obiettivo di istituire un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Le differenze tra le norme nazionali, pur compatibili con il quadro normativo dell'UE in vigore, creano ostacoli nell'offerta e nella fruizione di servizi tra un paese e l'altro, limitando la libertà di fornire comunicazioni elettroniche, come previsto dal diritto unionale, con conseguenze dirette sul funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri non possiedono né le competenze né gli incentivi per modificare l'attuale quadro normativo.

Sono necessarie misure a livello dell'UE per affrontare le cause sottostanti al problema. In primo luogo, con l'introduzione dell'autorizzazione unica UE si affronta l'attuale frammentazione derivante dalla dimensione nazionale dei sistemi di autorizzazione generale. Il meccanismo dell'autorizzazione unica UE, allineato al controllo esercitato dal paese d'origine sulla revoca e/o sulla sospensione dell'autorizzazione, faciliterebbe la registrazione degli operatori dell'UE e il coordinamento delle misure di esecuzione più gravi ad essi applicabili. La proposta garantisce a tali imprese una maggiore coerenza e prevedibilità, attribuendo alla Commissione il potere di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione la revoca delle misure correttive proposte che potrebbero essere incompatibili con il diritto dell'UE. La proposta garantisce una maggiore convergenza nelle condizioni regolamentate di accesso agli input per le reti fisse e senza fili, rendendo più agevole l'erogazione di servizi paneuropei. La piena armonizzazione dei diritti degli utenti finali garantisce che cittadini e fornitori abbiano simili diritti e doveri in tutta l'UE, in particolare la possibilità di vendere ed acquistare servizi al di là delle frontiere alle stesse condizioni.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'intervento dell'UE sarà limitato a quanto necessario per rimuovere determinate barriere dal mercato interno.

In primo luogo, l'autorizzazione unica UE è a disposizione degli operatori che intendono svolgere le loro attività su scala paneuropea, mentre spetta come ora al regolatore nazionale

dello Stato membro interessato continua il compito di stabilire gli obblighi regolamentari intrinsecamente legati al luogo in cui si trova una rete o è fornito un servizio. Le entrate generate dall'assegnazione delle frequenze rimarranno allo Stato membro in questione, mentre i principi di regolamentazione più dettagliati sull'uso dello spettro radio, a complemento degli obiettivi di alto livello stabiliti dal quadro normativo dell'UE, lasciano ancora un ampio margine discrezionale agli Stati membri su vari aspetti. Nella stessa ottica, la procedura di notifica alla Commissione in materia di spettro è basata su un controllo di compatibilità giuridica, piuttosto che sull'idea di sostituire la discrezionalità della Commissione a quella degli Stati membri, ed è soggetta ad ulteriori misure di salvaguardia quali la procedura di esame nel quadro della procedura di comitato. Il vantaggio di usare l'autorizzazione generale per i punti di accesso senza fili di portata limitata si limita alle installazioni a bassa potenza, non intrusive, rigorosamente definite da misure di esecuzione. Infine, l'imposizione di prodotti europei di accesso virtuale spetta sempre all'autorità di regolamentazione nazionale dello Stato membro in cui si trova la rete, a seguito di un'analisi di mercato in base al quadro esistente; allo stesso tempo, l'armonizzazione dei prodotti di accesso virtuale utilizza un meccanismo analogo a quello istituito per i prodotti di accesso fisico all'ingrosso, già previsto nell'ambito del quadro esistente.

3.3. Proporzionalità

L'azione dell'UE si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati. Le misure puntano a eliminare le evidenti strozzature nel mercato unico, modificando l'attuale quadro normativo nella misura strettamente necessaria per creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi mercati delle comunicazioni elettroniche transfrontaliere a livello dell'UE. Così facendo, si conseguirebbe il duplice obiettivo della libertà di fornire e di consumare servizi di comunicazione elettronica nel mercato unico. Parallelamente, poiché non si apportano grandi modifiche al quadro normativo in vigore, anche in relazione alle modalità di sorveglianza dei mercati da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, le misure non incideranno sulle attività di quei fornitori che sceglieranno di mantenere un'impronta nazionale (o regionale).

I nuovi mercati transfrontalieri dovrebbero inoltre svilupparsi conformemente al principio "legiferare meglio", vale a dire riducendo progressivamente la pressione sul piano regolamentare, man mano che i mercati dimostrano di essere competitivi in un contesto europeo più integrato ma nel rispetto delle competenze di vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione e fatto salvo il controllo ex post della concorrenza. Un aspetto positivo è rappresentato dal fatto che le autorità nazionali di regolamentazione continuerebbero ad essere nella posizione migliore per tener conto delle specificità nazionali: i) sia al momento di regolamentare l'accesso alle infrastrutture fisiche, che per loro natura sono geograficamente confinate a livello nazionale o regionale; ii) sia al momento di trattare questioni relative ai consumatori in un contesto nazionale (in particolare nella loro lingua).

Di conseguenza, le misure proposte non comportano modifiche significative della *governance* o il trasferimento di competenze a livello europeo, ad esempio attraverso un regolatore dell'UE o un meccanismo paneuropeo per la concessione delle licenze per lo spettro radio.

Le soluzioni proposte consentiranno alle parti interessate di sfruttare le sinergie di un grande mercato unico e ridurre le inefficienze nelle loro attività e nei loro investimenti, nel modo più rapido ed efficace. Al contempo, la proposta garantisce agli operatori che decidono di fornire servizi in un unico Stato membro la continuità dell'attuale normativa, pur beneficiando di norme migliori e più chiare in materia di diritti degli utenti finali, nonché di un contesto più prevedibile per l'accesso agli input dello spettro e per i prodotti di accesso alla rete fissa di elevata qualità.

3.4. Diritti fondamentali

È stata analizzata l'incidenza della presente proposta sui diritti fondamentali come la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, la non discriminazione, la tutela dei consumatori e la protezione dei dati personali. In particolare, il regolamento garantisce l'accesso a un'internet aperta, istituisce uno standard elevato per i diritti degli utenti finali che verranno pienamente armonizzati, accresce la libertà delle imprese su scala europea e, nel tempo, dovrebbe contribuire a una riduzione della regolamentazione del settore.

3.5. Scelta dello strumento

Lo strumento proposto dalla Commissione è un regolamento, in quanto in grado di garantire la rimozione delle barriere del mercato unico integrando l'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Esso prevede diritti e obblighi specifici direttamente applicabili ai fornitori e agli utenti finali e comprende inoltre meccanismi di coordinamento relativamente ad alcuni input a livello europeo per facilitare l'erogazione di servizi di comunicazione elettronica da un paese all'altro. Un regolamento è uno strumento importante in ambiti quali ad esempio l'internet aperta e la gestione del traffico, ove è necessario un vero e proprio approccio comune per evitare fin dall'inizio l'attuale tendenza ad adottare soluzioni nazionali divergenti e per consentire la gestione di reti integrate e lo sviluppo di contenuti, applicazioni e servizi online che possono essere resi disponibili allo stesso modo in tutta l'Unione.

3.6. Struttura della proposta e principali diritti e obblighi

Disposizioni generali (capo I, articoli 1 e 2)

Il capo I contiene le disposizioni generali, comprese le definizioni pertinenti. Si stabiliscono i principi di regolamentazione che gli organismi di regolamentazione interessati devono seguire nell'applicazione del presente regolamento in combinato disposto con le disposizioni del quadro normativo esistente.

Autorizzazione unica UE (capo II, articoli da 3 a 7)

Attualmente, gli operatori che intendono fornire servizi in diversi Stati membri devono essere autorizzati in ciascuno di essi. Il presente regolamento introduce un'autorizzazione unica UE basata su un unico sistema di notifica nello Stato membro di stabilimento principale del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche (paese d'origine) e stabilisce le condizioni ad esso applicabili. La revoca e/o la sospensione dell'autorizzazione unica UE sono soggetti al controllo del paese d'origine. I titolari di un'autorizzazione unica UE hanno diritto a pari trattamento in termini di regolamentazione in situazioni analoghe all'interno e tra gli Stati membri; i nuovi entranti e i piccoli operatori transfrontalieri sono esentati dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per il finanziamento dei servizi universali in Stati membri che non sono il paese d'origine (paesi ospitante). I titolari di un'autorizzazione unica UE continueranno a fornire i loro servizi in tutta Europa sulla base di una maggiore coerenza nell'applicazione degli obblighi regolamentari.

In tal modo, l'autorizzazione unica UE ridurrà inutili ostacoli amministrativi e garantirà ai fornitori europei diritti e obblighi più coerenti per poter operare in tutta l'UE e raggiungere economie di scala.

Input europei (Capo III)

Sezione 1 (articoli da 8 a 16)

I fornitori di servizi di telefonia mobile in Europa non godono al momento della necessaria prevedibilità per quanto riguarda la disponibilità di spettro in tutta l'UE e si trovano pertanto a dover rispettare condizioni di assegnazione divergenti. È quindi più difficile pianificare a

lungo termine, investire al di là dei propri confini e, dunque, crescere. Tale frammentarietà porta i fabbricanti di dispositivi a progettare i loro prodotti per altri mercati più vasti e con maggiori prospettive di crescita. Per porre fine a tale insostenibile situazione occorre garantire l'armonizzazione degli input dello spettro radio attraverso:

- la definizione di principi di regolamentazione comuni applicabili agli Stati membri nella definizione di condizioni d'uso dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili.
- il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione volti ad armonizzare la disponibilità di radiofrequenze, i tempi di assegnazione e la durata dei diritti d'uso dello spettro radio;
- un meccanismo di consultazione che consente alla Commissione di analizzare i progetti di misure nazionali relative all'assegnazione e all'uso dello spettro radio;
- la semplificazione delle condizioni per l'installazione e l'accesso alla banda larga senza fili a bassa potenza ("Wi-Fi", piccole cellule) per stimolare la concorrenza e ridurre la congestione delle reti.

Sezione 2 (articoli da 17 a 20)

L'accesso virtuale armonizzato e di elevata qualità alle reti fisse faciliterebbe l'ingresso nel mercato e la fornitura di servizi transfrontalieri agli utenti finali e alle imprese, contribuendo a stimolare la concorrenza e gli investimenti. Oggi i prodotti di accesso virtuale a reti fisse sono definiti secondo modalità molto diverse nell'UE. L'accesso virtuale a reti fisse per offrire servizi transfrontalieri è armonizzato attraverso:

- la definizione di caratteristiche comuni per i prodotti virtuali armonizzati a livello UE di accesso alla banda larga (disaggregazione virtuale, *IP bitstream* e segmenti di terminazione delle linee affittate) quando tali prodotti vengono imposti agli operatori con un significativo potere di mercato;
- i regolatori nazionali devono conseguentemente tener conto dell'introduzione di tali prodotti di accesso armonizzati quando impongono misure correttive di natura regolamentare, con la dovuta attenzione alla concorrenza nelle infrastrutture esistenti, agli investimenti e ai requisiti generali di proporzionalità. La proposta riflette inoltre la prassi decisionale con una disposizione che mette in relazione la considerazione degli obblighi di controllo dei prezzi all'ingrosso per le reti NGA con la pressione concorrenziale derivante da infrastrutture alternative, con le garanzie effettive di accesso non discriminatorio e con il livello di concorrenza al dettaglio in termini di prezzo, scelta e qualità;
- il diritto dei fornitori di comunicazioni elettroniche di offrire e utilizzare a condizioni ragionevoli prodotti armonizzati per la connettività con una qualità del servizio garantita per rendere disponibili nuovi tipi di servizi online.

Diritti degli utenti finali (capo IV, articoli da 21 a 29)

In Europa, sia i fornitori di comunicazioni elettroniche che gli utenti finali si trovano a dover rispettare norme eterogenee in materia di diritti degli utenti finali, con livelli di tutela non uniformi e un mosaico di norme divergenti nei vari Stati membri. Questa frammentarietà è onerosa per gli operatori, insoddisfacente per gli utenti finali e, infine, ostacola la fornitura di servizi transfrontalieri, ripercuotendosi negativamente sulla propensione degli utenti finali a usufruire di tali servizi. Per garantire un livello adeguato di tutela dei consumatori nell'UE, sono armonizzate le norme che definiscono i diritti degli utenti finali, tra cui:

- la non discriminazione tra determinate comunicazioni nazionali e intraunionali (internazionali), a meno che le differenze siano oggettivamente giustificate;
- la divulgazione dell'informativa precontrattuale e contrattuale obbligatoria;
- una maggiore trasparenza e strumenti per evitare fatture esorbitanti;
- il diritto di risolvere il contratto dopo sei mesi senza costi (esclusi il valore residuo delle apparecchiature sovvenzionate o altre promozioni);
- l'obbligo per i fornitori di garantire una connessione senza restrizioni a tutti i contenuti, applicazioni e servizi a cui accede l'utente finale ("neutralità della rete"), pur disciplinando il ricorso, da parte degli operatori, a misure di gestione del traffico rispetto all'accesso generale a internet. Al contempo, viene chiarito il quadro giuridico per i servizi specialistici di elevata qualità.

Agevolare il cambiamento di fornitore (capo V, articolo 30)

Attraverso norme più adeguate per il passaggio a un altro fornitore si promuove l'ingresso sul mercato e la concorrenza tra i fornitori di comunicazioni elettroniche e si permette agli utenti finali di scegliere il fornitore che più si adatta alle loro esigenze specifiche. Sono quindi previsti principi armonizzati per le procedure di cambio di fornitore quali l'orientamento ai costi, la gestione del processo di passaggio a cura del fornitore ricevente e la risoluzione automatica del contratto con il fornitore cedente.

Disposizioni organizzative e finali (Capo VI, articoli da 31 a 40)

Questo capo contiene in primo luogo le disposizioni generali in materia di poteri sanzionatori delle autorità nazionali competenti e le norme sulla facoltà della Commissione di adottare atti delegati o di esecuzione.

Seguono poi le modifiche alle direttive quadro, nonché ai regolamenti relativi al roaming e al BEREC. In particolare, con riferimento alla regolamentazione ex ante del mercato e tenuto conto del fatto che ogni ANR continua ad essere competente per i rispettivi mercati (nazionali), le modifiche mirano a promuovere una maggiore coerenza e stabilità in tutta l'UE per quanto riguarda la valutazione dei mercati e l'imposizione di obblighi di regolamentazione da parte delle ANR ai titolari di un'autorizzazione unica UE, al fine di evitare che questi ultimi si trovino a dover rispettare obblighi diversi per lo stesso fallimento del mercato in ciascuno Stato membro in cui sono presenti. A tale scopo, le disposizioni prevedono il potere della Commissione di esigere la revoca di misure correttive imposte alle imprese titolari di un'autorizzazione unica UE, nonché la certezza giuridica per quanto riguarda i criteri per l'identificazione dei mercati soggetti a tali misure correttive ex ante, tenuto conto anche della pressione concorrenziale esercitata da servizi analoghi forniti dagli operatori "over-the-top" (OTT).

Anche se le misure strutturali previste dal regolamento "roaming III" sfoceranno in una maggiore concorrenza sul mercato, presumibilmente da sole non riusciranno a creare una situazione in cui i clienti si fidino, quando viaggiano all'estero, ad assumere lo stesso comportamento abituale di consumo che hanno nel loro Stato membro d'origine e quindi non consentiranno di porre fine ai sovrapprezzi del roaming in tutta Europa. L'articolo 37 si basa quindi sul regolamento sul roaming e incentiva gli operatori a fornire il roaming a tariffe pari a quelle nazionali. La proposta introduce un meccanismo volontario per gli operatori mobili per la stipula di accordi di roaming bilaterali o multilaterali che consentono loro di internalizzare i costi del roaming all'ingrosso e di introdurre progressivamente i servizi di roaming a tariffe pari a quelle nazionali entro il luglio 2016, limitando nel contempo il rischio di arbitraggio sui prezzi. Tali accordi di roaming in quanto tali non sono una novità sul

mercato. Esistono già accordi di questo tipo che consentono ai loro partecipanti (nel rispetto delle regole di concorrenza) di realizzare economie di scala per la fornitura di servizi di roaming tra le parti contraenti. La proposta richiede tuttavia la notifica di tali accordi, onde migliorarne la trasparenza. Il regime volontario proposto punta a trasferire ai consumatori i vantaggi di queste legittime economie di scala mediante la fornitura di servizi di roaming a tariffe pari a quelle nazionali, in condizioni che garantiscano la copertura del roaming in tutta l'Unione e la fruizione tempestiva di tali offerte da parte dei consumatori di tutta l'Unione. Al tempo stesso, la proposta individua l'equilibrio necessario per permettere agli operatori di adeguare le loro offerte al dettaglio e garantire gradualmente che la loro clientela ne tragga vantaggio. Non è realistico immaginare che, senza tali accordi di roaming bilaterali o multilaterali, un operatore da solo sia in grado di fornire servizi di roaming in tutta l'Unione a tariffe pari a quelle nazionali entro i tempi previsti.

Infine, le modifiche del regolamento BEREC sono necessarie per conferire maggiore stabilità a questo organismo e consentirgli di assumere un ruolo maggiormente strategico, in particolare attraverso la nomina di un presidente professionista con un mandato di tre anni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

In particolare, la proposta di modificare il regolamento (CE) n. 1211/2009 non ha alcuna incidenza né in termini di organico, né di contributo finanziario all'Ufficio del BEREC ed è in linea con le cifre stabilite dalla Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013) 519 final).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,
visto il parere del Comitato delle regioni¹³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'Europa deve cogliere tutte le opportunità di crescita per uscire dalla crisi, creare occupazione e tornare a essere competitiva. La ripresa della crescita e dell'occupazione nell'Unione è l'obiettivo della strategia Europa 2020. Il Consiglio europeo della primavera del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e l'urgenza di adottare misure concrete, al fine di realizzare quanto prima un mercato unico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con tale appello del Consiglio europeo, il presente regolamento mira a realizzare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche completando e adattando l'attuale quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche.
- (2) L'Agenda digitale europea, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, ha già riconosciuto il ruolo indispensabile delle TIC e della connettività di rete per lo sviluppo della nostra economia e della nostra società. Affinché l'Europa possa cogliere i benefici della trasformazione digitale, l'Unione necessita di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche dinamico per tutti i settori e sull'intero territorio. Un autentico mercato unico delle comunicazioni sarà la spina dorsale di un'economia digitale innovativa e "intelligente", oltre a costituire la base del mercato unico digitale, in cui i servizi online possono circolare liberamente attraverso le frontiere.

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Un mercato unico pienamente integrato delle comunicazioni elettroniche deve garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il diritto di ciascun utente finale di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche non risolve completamente il problema della frammentazione, che continua a sussistere a causa di regimi di autorizzazione nazionali anziché unionali, sistemi nazionali di assegnazione delle frequenze, differenze tra i prodotti di accesso disponibili per i fornitori di comunicazioni elettroniche dei vari Stati membri e diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a settore. La normativa dell'Unione in molti casi si limita a fissare i parametri di base ed è spesso attuata secondo modalità divergenti nei singoli Stati membri.
- (4) Un autentico mercato unico delle comunicazioni elettroniche dovrebbe promuovere la concorrenza, gli investimenti e l'innovazione in reti e servizi nuovi e potenziati favorendo l'integrazione dei mercati e l'offerta di servizi transfrontalieri. In questo modo contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda digitale europea in termini di banda larga ad alta velocità. La crescente disponibilità di infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a sua volta ampliare le possibilità di scelta dei consumatori, migliorare la qualità del servizio, favorire la diversificazione dei contenuti e contribuire alla coesione territoriale e sociale, agevolando al contempo la mobilità in tutta l'Unione.
- (5) È necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al più ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti e applicazioni e l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno affidamento sulla connettività per migliorare la produttività, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), gli oggetti connessi e la possibilità di fornire servizi integrati per parti diverse di un'impresa. È opportuno che anche le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una più ampia disponibilità di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche può anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e favorire la diversità culturale in generale. La fornitura di connettività attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica è estremamente importante per l'intera economia e per la società al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere.
- (6) Il presente regolamento mira a completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, è necessario assicurare la libertà di fornire servizi di comunicazione elettronica al di là dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, partendo dal concetto di autorizzazione unica UE che crea i presupposti per garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, a livello di contenuto e di attuazione, della regolamentazione settoriale in tutta l'Unione. In secondo luogo, occorre consentire l'accesso a condizioni molto più omogenee agli input essenziali per la fornitura transfrontaliera di servizi e reti di comunicazione elettronica, non solo per le comunicazioni a banda larga senza fili, per le quali sono fondamentali sia le frequenze soggette a licenza sia quelle esenti da licenza, ma anche per la connettività su linea fissa. In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento armonizzi le norme sulla tutela degli utenti finali, soprattutto dei

consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, che non solo tutelano gli utenti finali ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti finali la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione.

- (7) Il presente regolamento è inteso pertanto a integrare il vigente quadro normativo dell'Unione (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, direttiva 2002/77/CE della Commissione¹⁹, regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ e decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo²²) e le vigenti normative nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione, stabilendo precisi diritti e obblighi sia per i fornitori di comunicazioni elettroniche sia per gli utenti finali e modificando opportunamente le direttive esistenti e il regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire una maggiore convergenza e di introdurre modifiche di rilievo coerenti con un mercato unico più competitivo.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento rispettano il principio della neutralità tecnologica, ossia non impongono né favoriscono l'utilizzo di un determinato tipo di tecnologia.
- (9) La fornitura di comunicazioni elettroniche transfrontaliere è tuttora soggetta a oneri maggiori rispetto ai servizi erogati entro i confini nazionali. In particolare, i fornitori

¹⁴ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

¹⁵ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

¹⁶ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

¹⁷ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

¹⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹⁹ Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

²⁰ Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

²¹ Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.)

²² Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

transnazionali sono ancora tenuti a informare i singoli Stati membri ospitanti, ai quali devono altresì pagare diritti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori transfrontalieri, è opportuno che i titolari di un'autorizzazione unica UE siano soggetti a un unico sistema di notifica nello Stato membro della sede principale (Stato membro d'origine). È necessario che l'autorizzazione unica UE si applichi a tutte le imprese che forniscono o intendono fornire servizi e reti di comunicazione elettronica in più Stati membri, consentendo loro di godere dei diritti connessi alla libertà di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi Stato Membro. L'autorizzazione unica UE, che definisce il quadro giuridico applicabile agli operatori di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi transfrontalieri sulla base dell'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine, è intesa a dare efficacia alla libertà di fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica in tutta l'Unione.

- (10) La fornitura di servizi o reti di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero può assumere diverse forme, in funzione di diversi fattori quali il tipo di rete o di servizi forniti, l'estensione dell'infrastruttura fisica necessaria o il numero di abbonati nei diversi Stati membri. L'intenzione di prestare servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero o di gestire una rete di comunicazioni elettroniche in più Stati membri può essere dimostrata mediante attività quali la negoziazione di accordi in materia di accesso alle reti in un determinato Stato membro o la promozione commerciale su un sito internet nella lingua dello Stato membro interessato.
- (11) Indipendentemente dalle modalità secondo le quali il fornitore sceglie di gestire le reti o di fornire i servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero, occorre che il quadro normativo applicabile a un operatore europeo sia neutro rispetto alle scelte commerciali che sottendono l'organizzazione delle funzioni e delle attività negli Stati membri. Pertanto, indipendentemente dalla struttura societaria dell'impresa, lo Stato membro d'origine di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è da considerarsi lo Stato membro in cui vengono prese le decisioni strategiche concernenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.
- (12) È opportuno che l'autorizzazione unica UE sia basata sull'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in virtù di altre norme nazionali vigenti non specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. È inoltre opportuno che le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 531/2012 valgano anche per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche.
- (13) Le condizioni settoriali, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle reti o la sicurezza e l'integrità delle stesse, oppure l'accesso ai servizi di emergenza, sono nella maggior parte dei casi strettamente legate al luogo di ubicazione della rete o di fornitura del servizio. Di conseguenza, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto alle condizioni applicabili negli Stati membri in cui opera, se non diversamente specificato dal presente regolamento.
- (14) Quando gli Stati membri richiedono un contributo del settore al finanziamento degli obblighi di servizio universale e alle spese amministrative delle autorità nazionali di regolamentazione, è opportuno che i criteri e le procedure per la ripartizione dei contributi siano proporzionati e non discriminatori per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche, in modo da non ostacolare l'ingresso sul mercato transfrontaliero, in particolare dei nuovi entranti e dei piccoli operatori; occorre pertanto che i contributi richiesti alle singole imprese tengano conto della quota di

mercato del contribuente, in termini di fatturato realizzato nel pertinente Stato membro, e siano soggetti all'applicazione di una soglia de minimis.

- (15) È necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche hanno pertanto diritto alla parità di trattamento da parte dei vari Stati membri in situazioni oggettivamente equivalenti, al fine di consentire operazioni multiterritoriali più integrate. Inoltre, è opportuno che esistano procedure specifiche a livello unionale per l'esame dei progetti di decisione riguardanti le misure correttive ai sensi dell'articolo 7 *bis* della direttiva 2002/21/CE in questi casi, al fine di evitare divergenze ingiustificate in termini di obblighi applicabili ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche nei diversi Stati membri.
- (16) Occorre stabilire l'attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza tra lo Stato membro di origine e gli eventuali Stati membri ospitanti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche, allo scopo di ridurre le barriere all'ingresso, garantendo al contempo che sia correttamente controllato il rispetto delle condizioni applicabili alla fornitura di servizi e reti da parte di detti operatori. Pertanto, sebbene ciascuna autorità nazionale di regolamentazione debba controllare l'osservanza delle condizioni applicabili nel suo territorio conformemente alla normativa dell'Unione, anche mediante sanzioni e provvedimenti provvisori, solo l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine è autorizzata a sospendere o revocare il diritto di un fornitore europeo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione o in una sua parte.
- (17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Lo sviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile. L'Unione tuttavia è rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri che ha richiesto una deroga o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione

²³ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012.

n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, non sono state sufficienti per ovviare a questo problema.

- (18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore può inoltre creare disparità di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie più avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando così i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualità capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala più integrate potrebbero offrire. Occorre pertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.
- (19) Occorre che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, compresi gli operatori di telefonia mobile o i consorzi di gestori di rete mobile, siano in grado di organizzare collettivamente la copertura efficiente e a prezzi accessibili di un'ampia parte del territorio dell'Unione, per offrire agli utenti finali vantaggi a lungo termine, e che possano pertanto utilizzare lo spettro radio in diversi Stati membri secondo condizioni, procedure, costi, tempi e durata simili in bande armonizzate e ricorrendo a pacchetti complementari di frequenze radio, ad esempio una combinazione di frequenze più basse e più alte per la copertura di aree più o meno densamente popolate. Le iniziative a favore di un maggiore coordinamento e di una maggiore coerenza consentirebbero inoltre di migliorare la prevedibilità delle condizioni di investimento nelle reti. Tale prevedibilità sarebbe inoltre fortemente favorita da una chiara politica a favore di diritti d'uso dello spettro radio di lunga durata, senza pregiudicare il carattere indefinito di tali diritti in taluni Stati membri, e che sia altresì correlata a condizioni precise per il trasferimento, l'affitto o la condivisione dell'intero spettro radio, o di parte di esso, in base ai diritti d'uso individuali.
- (20) È necessario migliorare il coordinamento e l'uniformità dei diritti d'uso dello spettro radio, almeno per le bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili fisse, portatili e mobili. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformità anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto dall'articolo 3, lettera b), del programma strategico in materia di spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, ad esempio, nell'immediato futuro, le bande a 700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

²⁴

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

- (21) La coerenza tra le diverse procedure nazionali di assegnazione dello spettro radio potrebbe essere favorita da disposizioni più esplicite sui criteri concernenti i tempi delle procedure di autorizzazione, la durata dei diritti d'uso, le tariffe e le modalità di pagamento, gli obblighi in materia di capacità e di copertura, la definizione della gamma di frequenze radio e blocchi di frequenze soggetti a procedura di concessione, i requisiti di soglia oggettivi per la promozione di una concorrenza effettiva e le condizioni di trasferibilità dei diritti d'uso, comprese le condizioni di condivisione.
- (22) La limitazione dell'onere tariffario a quanto necessario per una gestione ottimale dello spettro radio, con un equilibrio tra pagamenti immediati e tariffe periodiche, incoraggerebbe gli investimenti nello sviluppo di infrastrutture e tecnologie e il trasferimento dei relativi vantaggi in termini di costi agli utenti finali.
- (23) Una maggiore sincronizzazione delle allocazioni dello spettro radio e la conseguente diffusione della banda larga senza fili in tutta l'Unione dovrebbero favorire il conseguimento di effetti di scala in settori correlati, ad esempio quelli delle apparecchiature di rete e dei dispositivi terminali. Tali settori potrebbero a loro volta prendere in considerazione le iniziative e le politiche unionali in materia di utilizzo dello spettro radio in misura molto più estesa rispetto a quanto riscontrato di recente. È necessario pertanto definire una procedura di armonizzazione dei calendari di assegnazione e una durata minima o comune dei diritti d'uso per queste bande.
- (24) Per quanto riguarda le altre condizioni essenziali che possono accompagnare i diritti d'uso dello spettro radio per la banda larga senza fili, l'applicazione convergente, da parte dei singoli Stati membri, dei principi normativi e dei criteri definiti nel presente regolamento sarebbe favorita da un meccanismo di coordinamento in virtù del quale la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni prima della concessione dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro, mentre la Commissione, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, ha la possibilità di impedire l'attuazione di eventuali proposte non conformi al diritto dell'Unione.
- (25) Considerando la crescita esponenziale della domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, è necessario promuovere soluzioni alternative per l'accesso a questa tecnologia che garantiscano un uso più efficace dello spettro. Tali soluzioni comprendono i sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, ad esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti locali in radiofrequenza (RLAN), altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, picocelle o metrocelle).
- (26) I sistemi di accesso senza fili complementari come le reti RLAN, soprattutto i punti RLAN accessibili al pubblico, sempre più spesso consentono l'accesso a internet da parte degli utenti finali e l'offload del traffico mobile da parte degli operatori di telefonia mobile, utilizzando risorse dello spettro radio armonizzate senza richiedere un'autorizzazione aggiuntiva o il diritto d'uso dello spettro.
- (27) La maggior parte dei punti di accesso RLAN è attualmente utilizzata da utenti privati come estensione senza fili locale della propria connessione fissa a banda larga. Se gli utenti finali, entro i limiti dell'abbonamento a internet sottoscritto, scelgono di condividere l'accesso alla propria rete RLAN con altri utenti, la disponibilità di un numero elevato di punti di accesso di questo tipo, soprattutto nelle aree densamente popolate, dovrebbe massimizzare la capacità di trasmissione dei dati wireless tramite il riutilizzo dello spettro radio e creare un'infrastruttura complementare a banda larga senza fili, accessibile ad altri utenti finali ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Occorre pertanto eliminare o prevenire inutili restrizioni della possibilità degli utenti finali di condividere l'accesso alla propria rete RLAN con altri utenti finali o di connettersi ai punti di accesso RLAN.

- (28) È necessario inoltre eliminare inutili restrizioni all'installazione e all'interconnessione dei punti di accesso RLAN. Le autorità pubbliche o i fornitori di servizi pubblici utilizzano sempre più spesso punti di accesso RLAN nelle loro sedi per le proprie necessità, ad esempio per l'uso da parte del personale, per agevolare l'accesso in loco e con poca spesa ai servizi di e-government da parte dei cittadini o consentire la prestazione di servizi pubblici intelligenti con informazioni in tempo reale, ad esempio per la gestione dei trasporti pubblici o del traffico. Questi enti potrebbero anche rendere disponibili tali punti di accesso RLAN ai cittadini in generale come servizio complementare ai servizi offerti al pubblico in tali sedi ed è opportuno pertanto metterli in condizioni di farlo nel rispetto delle disposizioni in materia di concorrenza e di appalti pubblici. Non deve essere considerato un fornitore di comunicazioni elettroniche il fornitore che rende disponibile l'accesso locale a reti di comunicazione elettronica all'interno o in prossimità di una proprietà privata o di un'area pubblica limitata come servizio complementare a un'altra attività che non dipende da tale accesso, come nel caso degli hotspot RLAN resi disponibili ai clienti di altre attività commerciali o al grande pubblico in tale area.
- (29) I punti di accesso senza fili di portata limitata a bassa potenza sono apparecchiature molto piccole e poco intrusive simili ai router WiFi domestici, di cui sarebbe opportuno specificare le caratteristiche tecniche a livello dell'Unione ai fini della distribuzione e dell'uso in contesti locali differenti soggetti ad autorizzazione generale, senza indebite restrizioni connesse a licenze urbanistiche o di altro tipo. Al fine di garantire la proporzionalità delle misure che specificano le caratteristiche tecniche affinché tale utilizzo possa beneficiare dell'autorizzazione generale, occorre definire caratteristiche molto più restrittive delle soglie massime applicabili, previste da misure dell'Unione relative a parametri come la potenza.
- (30) È necessario che gli Stati membri assicurino che la gestione dello spettro radio a livello nazionale non impedisca ad altri Stati membri di utilizzare lo spettro radio cui hanno diritto, né di conformarsi agli obblighi previsti per le bande il cui utilizzo è armonizzato a livello dell'Unione. Partendo dalle attività esistenti del gruppo RSPG, è necessario istituire un meccanismo di coordinamento che garantisca a ciascuno Stato membro un accesso equo allo spettro radio e che gli esiti del coordinamento siano coerenti e applicabili.
- (31) L'esperienza acquisita nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione dimostra che le disposizioni vigenti che richiedono l'applicazione coerente delle misure regolamentari e l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno non hanno creato incentivi sufficienti alla progettazione di prodotti di accesso sulla base di norme e processi armonizzati, in particolare in relazione alle reti fisse. Gli operatori con attività in diversi Stati membri hanno difficoltà a trovare input di accesso che abbiano la qualità richiesta e i livelli di interoperabilità di rete e di servizio adeguati; inoltre, qualora disponibili, tali input presentano caratteristiche tecniche differenti. Ciò comporta un aumento dei costi e rappresenta un ostacolo alla prestazione dei servizi al di là delle frontiere nazionali.
- (32) L'integrazione del mercato interno delle comunicazioni elettroniche sarebbe accelerata dall'istituzione di un quadro di riferimento per la definizione di alcuni prodotti virtuali europei fondamentali, particolarmente importanti per consentire ai fornitori di servizi

di comunicazione elettronica di offrire servizi transfrontalieri e adottare una strategia panunionale in un contesto che evolve sempre più in direzione di un ambiente IP puro, sulla base di caratteristiche minime e parametri chiave.

- (33) Occorre far fronte alle esigenze operative soddisfatte da vari prodotti virtuali. È necessario che siano disponibili prodotti di accesso a banda larga virtuali europei nel caso in cui a un operatore con significativo potere di mercato venga richiesto, in conformità delle disposizioni della direttiva quadro e della direttiva accesso, di fornire l'accesso, a condizioni regolamentate, a uno specifico punto di accesso della sua rete. In primo luogo, occorre agevolare un accesso transfrontaliero efficiente per mezzo di prodotti armonizzati che consentano agli operatori transfrontalieri la fornitura iniziale dei servizi ai propri clienti finali senza ritardi e con un livello di qualità prevedibile e sufficiente, compresi i servizi ai clienti aziendali con più sedi in diversi Stati membri, ove un'analisi di mercato evidenzia che ciò sia necessario e proporzionato. È opportuno che questi prodotti armonizzati siano disponibili per un periodo di tempo sufficiente a consentire ai soggetti che richiedono l'accesso e ai fornitori di pianificare investimenti a medio e lungo termine.
- (34) In secondo luogo, i prodotti di accesso virtuale sofisticati che richiedono un livello superiore di investimenti da parte dei soggetti interessati all'accesso e offrono loro un grado maggiore di controllo e differenziazione, in particolare fornendo accesso a livello più locale, sono essenziali per creare le condizioni per una concorrenza sostenibile in tutto il mercato interno. Pertanto, al fine di favorire gli investimenti transfrontalieri, è necessario armonizzare anche questi prodotti essenziali di accesso all'ingrosso alle reti NGA (Next Generation Access). È opportuno che i prodotti di accesso virtuale a banda larga siano progettati in modo da avere funzionalità equivalenti alla disaggregazione fisica, allo scopo di ampliare la gamma delle possibili misure correttive in materia di servizio all'ingrosso che le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in considerazione nel quadro della valutazione della proporzionalità, ai sensi della direttiva 2002/19/CE.
- (35) In terzo luogo, è necessario altresì armonizzare i prodotti di accesso all'ingrosso per i segmenti terminali di linee affittate con interfacce potenziate, al fine di consentire la fornitura transfrontaliera di servizi di connettività di importanza critica per i clienti aziendali più esigenti.
- (36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualità certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando così l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettività IP con un livello di qualità del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità, convenienza economica e tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e gli utenti finali. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilità di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate.
- (37) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, quando valutano le misure correttive in materia di accesso più appropriate per le reti degli operatori designati

come detentori di un significativo potere di mercato, tengano conto della creazione di prodotti di accesso a banda larga virtuali europei ai sensi del presente regolamento, evitando al contempo un'eccessiva regolamentazione attraverso l'inutile moltiplicazione di prodotti di accesso all'ingrosso, siano essi imposti in esito ad analisi di mercato o forniti ad altre condizioni. In particolare, è necessario che l'introduzione dei prodotti di accesso virtuali europei non conduca, di per sé, a un aumento del numero di prodotti di accesso regolamentato imposti a un determinato operatore. Inoltre, la necessità da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, a seguito dell'adozione del presente regolamento, di valutare se occorre imporre un prodotto europeo di accesso a banda virtuale in sostituzione delle soluzioni di accesso all'ingrosso esistenti, nonché di valutare l'adeguatezza dell'imposizione di un tale prodotto nel contesto delle future analisi di mercato in caso di riscontro di un significativo potere di mercato, non deve influire sulla loro responsabilità di identificare la misura correttiva più appropriata e adeguata per risolvere il problema di concorrenza individuato in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE.

- (38) Ai fini della prevedibilità regolamentare, occorre che la legislazione tenga conto anche degli elementi essenziali delle modifiche della prassi decisionale nell'ambito dell'attuale quadro giuridico che influiscono sulle condizioni alle quali i prodotti di accesso all'ingrosso, compresi i prodotti di accesso a banda larga virtuali europei, sono resi disponibili per le reti NGA. È opportuno prevedere anche disposizioni che riflettano l'importanza, per l'analisi dei mercati dell'accesso all'ingrosso e in particolare per individuare l'eventuale necessità di un controllo dei prezzi per tale accesso alle reti NGA, del rapporto tra la pressione concorrenziale esercitata dalle infrastrutture fisse e senza fili alternative, la presenza di garanzie efficaci di accesso non discriminatorio e il livello di concorrenza esistente in termini di prezzo, scelta e qualità dei servizi al dettaglio. Quest'ultima considerazione è in ultima analisi determinante in termini di vantaggi per gli utenti finali. Ad esempio, nella valutazione caso per caso ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE e fatta salva la valutazione di significativo potere di mercato, le autorità nazionali di regolamentazione, in presenza di due reti NGA fisse, possono ritenere le condizioni di mercato sufficientemente competitive per promuovere il potenziamento delle reti e incoraggiare l'evoluzione verso la fornitura di servizi ultraveloci, fattore che costituisce un parametro importante della concorrenza nella fase al dettaglio.
- (39) L'intensificarsi della concorrenza in un mercato unificato comporterà probabilmente la riduzione, con il passare del tempo, della regolamentazione settoriale basata su analisi di mercato. Uno dei risultati del completamento del mercato unico dovrebbe essere, in effetti, una maggiore tendenza verso una reale concorrenza sui mercati rilevanti e l'applicazione ex post della normativa in materia di concorrenza è considerata sempre più una misura sufficiente a garantire il funzionamento del mercato. Per ragioni di chiarezza giuridica e prevedibilità degli approcci regolamentari a livello transfrontaliero, occorre stabilire criteri chiari e vincolanti circa le modalità da utilizzare per valutare se per un determinato mercato è ancora giustificata l'imposizione di obblighi regolamentari ex ante, con riferimento alla durata delle strozzature e alle prospettive di concorrenza, in particolare quella basata sulle infrastrutture, e alle condizioni di concorrenza nella fase al dettaglio, in base a criteri come ad esempio prezzo, scelta e qualità, che rappresentano in ultima analisi ciò che realmente conta per gli utenti finali e per la competitività globale dell'economia dell'Unione. Questi criteri dovrebbero essere alla base delle ulteriori revisioni dell'elenco di mercati soggetti a regolamentazione ex ante e aiutare le autorità nazionali di regolamentazione a concentrare gli sforzi nei campi in cui la concorrenza

non è ancora effettiva, adottando un approccio convergente. La creazione di un vero mercato unico delle comunicazioni elettroniche potrebbe inoltre influire sulla portata geografica dei mercati, ai fini sia della normativa settoriale basata sui principi della concorrenza sia dell'applicazione delle regole di concorrenza.

- (40) Le divergenze nell'attuazione a livello nazionale delle norme settoriali in materia di tutela degli utenti finali creano grandi ostacoli per la realizzazione del mercato unico digitale, in particolare nella misura in cui determinano un aumento dei costi di adeguamento a carico dei fornitori che desiderano offrire servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri al pubblico. Inoltre, la frammentazione e l'incertezza circa il livello di tutela assicurato nei diversi Stati membri mina la fiducia degli utenti finali e li dissuade dall'acquistare servizi di comunicazione elettronica all'estero. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di rimuovere le barriere al mercato interno, è necessario sostituire le disposizioni nazionali divergenti con un insieme unico di norme settoriali completamente armonizzate, in grado di assicurare un livello comune elevato di tutela degli utenti finali. È necessario che la piena armonizzazione delle disposizioni giuridiche non impedisca ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di offrire agli utenti finali accordi contrattuali che prevedano un livello di tutela maggiore.
- (41) Il presente regolamento armonizza solo alcune norme settoriali e non deve pertanto pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dagli atti dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione.
- (42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 e 5 del presente regolamento si riferiscono agli utenti finali, esse devono applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altre categorie di utenti finali, in primo luogo le microimprese. È necessario che gli utenti finali diversi dai consumatori, su richiesta individuale e per i singoli contratti, possano convenire di derogare a talune disposizioni.
- (43) Il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche richiede anche la rimozione degli ostacoli che impediscono agli utenti finali di accedere ai servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. È necessario pertanto che le autorità pubbliche non frappongano o mantengano ostacoli all'acquisto transfrontaliero di tali servizi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non devono negare o limitare l'accesso né discriminare gli utenti finali sulla base della nazionalità o dello Stato membro di residenza. Occorre tuttavia prevedere la possibilità di differenziazione sulla base di differenze obiettivamente giustificabili a livello di costi, rischi e condizioni di mercato, ad esempio variazioni della domanda e prezzi praticati dai concorrenti.
- (44) Continuano a persistere notevoli differenze di prezzo, sia su rete fissa che mobile, tra le comunicazioni vocali e via SMS nazionali e quelle terminate in un altro Stato membro. Sebbene ci siano notevoli variazioni tra paesi, operatori e pacchetti di tariffe, oltre che tra servizi mobili e fissi, le conseguenze di questa situazione continuano a ripercuotersi negativamente soprattutto sui gruppi di clienti più vulnerabili e a pregiudicare la comunicazione inostacolata all'interno dell'Unione. Ciò avviene nonostante la significativa riduzione, e la convergenza in termini assoluti, delle tariffe di terminazione nei diversi Stati membri e i prezzi bassi sui mercati di transito. Inoltre, il passaggio a un ambiente IP puro in questo settore dovrebbe a suo tempo abbassare ulteriormente i costi. Occorre pertanto giustificare, in base a criteri oggettivi, eventuali differenze nelle tariffe al dettaglio tra le comunicazioni nazionali fisse a lunga distanza, diverse da quelle all'interno di un'area locale identificata da un

codice di area geografica nel piano di numerazione nazionale, e le comunicazioni fisse terminate in un altro Stato membro. A meno che criteri oggettivi non lo giustifichino, le tariffe al dettaglio delle comunicazioni mobili internazionali non devono essere superiori alle eurotariffe vocali e SMS, rispettivamente per le chiamate in roaming e i messaggi SMS regolamentati, di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. Tali criteri possono includere costi aggiuntivi e un margine correlato ragionevole. Altri fattori oggettivi possono includere le differenze nell'elasticità dei prezzi e la facilità di accesso da parte di tutti gli utenti finali a tariffe alternative dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che offrono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione con un sovrapprezzo nullo o minimo oppure a servizi informatici con funzionalità analoghe, a condizione che gli utenti finali siano attivamente messi al corrente di tali alternative dai loro fornitori.

- (45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico.
- (46) La libertà degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti legittimi e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione, come le norme in materia di diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE.
- (47) In una rete internet aperta è necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure devono essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse le azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli effetti della congestione della rete è da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali.
- (48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è

essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano.

- (49) Gli utenti finali richiedono inoltre servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualità garantita offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. È necessario pertanto che gli utenti finali siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi.
- (50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico è essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. È necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano in modo significativo la qualità complessiva dei servizi di accesso a internet.
- (51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet.
- (52) È necessario che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilità di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualità del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli

utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo così pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza.

- (53) Occorre che gli utenti finali siano adeguatamente informati sul prezzo e sul tipo di servizio offerto prima di acquistarlo. È necessario inoltre fornire queste informazioni immediatamente prima della connessione della chiamata se una chiamata a un numero o a un servizio specifico è soggetta a particolari condizioni tariffarie, ad esempio nel caso delle chiamate a servizi premium che sono spesso soggetti a una tariffa speciale. Qualora tale obbligo dovesse risultare sproporzionato, tenuto conto della durata e del costo delle informazioni tariffarie per il fornitore di servizi rispetto alla durata media della chiamata e del rischio in termini di costo cui l'utente finale è esposto, le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere una deroga. Occorre inoltre informare gli utenti finali se un numero verde è soggetto a costi supplementari.
- (54) È opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualità del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. È necessario che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Tali obblighi di informazione non riguardano le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale.
- (55) La disponibilità di informazioni comparabili su prodotti e servizi è essenziale affinché gli utenti finali possano effettuare una valutazione indipendente delle offerte. L'esperienza dimostra che la disponibilità di informazioni affidabili e comparabili aumenta la fiducia degli utenti finali nell'uso dei servizi e rafforza la volontà di esercitare la loro scelta.
- (56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. È necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Le informazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocità dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocità e altri parametri relativi alla qualità del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale.
- (57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti devono specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovrà essere addebitato alcun costo.
- (58) Per risparmiare agli utenti finali la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, è opportuno dare loro la possibilità di definire limiti massimi di spesa per le chiamate e i servizi di accesso a internet, proponendo tale possibilità gratuitamente, tramite apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato. Una volta raggiunto il tetto massimo, tali servizi non saranno più

forniti o addebitati agli utenti finali, a meno che questi non ne richiedano espressamente la continuazione secondo quanto concordato con il fornitore.

- (59) L'esperienza degli Stati membri e un recente studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, hanno dimostrato che periodi contrattuali lunghi e la proroga automatica o tacita dei contratti costituiscono ostacoli significativi al cambio di fornitore. È auspicabile pertanto che gli utenti finali possano risolvere un contratto dopo sei mesi dalla sua conclusione senza incorrere in alcun costo. In tal caso, agli utenti finali può essere chiesto di risarcire al fornitore il valore residuo delle apparecchiature terminali sovvenzionate o il valore pro rata temporis di eventuali altre promozioni. È opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti prorogati tacitamente con preavviso di un mese.
- (60) Occorre prevedere che qualsiasi modifica significativa delle condizioni contrattuali imposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica al pubblico a detrimento dell'utente finale, ad esempio in relazione ad addebiti, tariffe, restrizioni del volume di dati, velocità dei dati, copertura o trattamento di dati personali, conferisca all'utente finale il diritto di rescindere il contratto senza incorrere in alcun costo.
- (61) I pacchetti che comprendono comunicazioni elettroniche e altri servizi come la trasmissione lineare sono sempre più diffusi e costituiscono un importante fattore di concorrenza. Se ai diversi servizi che compongono il pacchetto si applicano norme contrattuali divergenti sulla risoluzione del contratto o sul passaggio a un altro operatore, agli utenti finali viene effettivamente impedito di passare a offerte competitive per l'intero pacchetto o parti di esso. È necessario pertanto che le disposizioni del presente regolamento relative alla risoluzione del contratto e al passaggio a un altro operatore si applichino a tutti gli elementi del pacchetto.
- (62) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti finali possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. Gli utenti finali devono poter cambiare fornitore senza incontrare ostacoli di natura giuridica, tecnica o procedurale, compresi gli oneri e le condizioni contrattuali. La portabilità del numero è un elemento chiave della libertà di scelta dei consumatori e di una concorrenza effettiva. Essa deve essere attuata nel minor tempo possibile, in modo che il numero sia effettivamente attivato entro un giorno lavorativo dalla conclusione di un accordo di trasferimento del numero. Il pagamento delle fatture non saldate non deve essere una condizione per l'accoglimento di una richiesta di trasferimento.
- (63) Al fine di supportare la disponibilità di sportelli unici e rendere più agevole la transizione per gli utenti finali, è opportuno che la procedura di passaggio sia gestita dal nuovo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico e che non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente. È necessario ricorrere nella misura più ampia possibile a processi automatizzati e assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilità e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale.
- (64) È necessario che i contratti con i fornitori uscenti di comunicazioni elettroniche al pubblico vengano annullati automaticamente dopo il passaggio senza richiedere ulteriori interventi dell'utente finale. Nel caso dei servizi prepagati, l'eventuale credito residuo deve essere rimborsato al consumatore.

- (65) È necessario garantire la continuità agli utenti finali che cambiano identificatori importanti come gli indirizzi di posta elettronica. A tal fine e per far sì che le comunicazioni via e-mail non vengano perse, è opportuno dare agli utenti finali che dispongono di un indirizzo e-mail fornito dal fornitore uscente del servizio di accesso a internet la possibilità di optare, a titolo gratuito, per una funzione di inoltrare dei messaggi e-mail offerta dal fornitore uscente.
- (66) Le autorità nazionali competenti possono adottare prescrizioni sui processi globali di trasferimento del numero e di cambiamento di fornitore, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e della necessità di assicurare una procedura rapida, efficiente e adeguata alle esigenze dei consumatori. Occorre che le autorità nazionali competenti abbiano la possibilità di imporre misure proporzionate per proteggere gli utenti finali in modo adeguato durante l'intero processo di trasferimento, prevedendo anche sanzioni opportune, necessarie per ridurre al minimo i rischi di abuso, i ritardi e la possibilità che il passaggio a un altro fornitore avvenga senza il consenso degli utenti finali. È necessario inoltre che tali autorità possano introdurre un sistema di indennizzo automatico per gli utenti finali in questi casi.
- (67) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, compresa l'imposizione di sanzioni pecuniarie o amministrative in caso di violazione delle suddette disposizioni.
- (68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici e del mercato è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È necessario che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (69) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la decisione che impone agli Stati membri di adeguare i loro piani ai fini del rispetto di un calendario comune di concessione dei diritti d'uso e di autorizzazione dell'utilizzo effettivo degli stessi.
- (70) È necessario che le competenze di esecuzione concernenti l'armonizzazione e il coordinamento delle attribuzioni dello spettro radio, le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il coordinamento tra gli Stati membri in relazione all'allocazione dello spettro radio, regole tecniche e metodologiche più dettagliate per i prodotti di accesso virtuali europei, la protezione dell'accesso a internet e la salvaguardia di una gestione ragionevole del traffico e della qualità del servizio siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.²⁵
- (71) Occorre modificare le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e il regolamento n. 531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure

²⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

necessarie per completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in applicazione del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti e di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale. Ciò comporta la messa in relazione della direttiva 2002/21/CE e delle direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del meccanismo di consultazione europea, l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitività dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE in vista dell'autorizzazione unica UE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva 2002/22/CE rese superflue dalla piena armonizzazione prevista dal presente regolamento.

- (72) Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell'Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti che viaggiano all'interno dell'Unione, i fornitori di roaming devono acquistare servizi di roaming all'ingrosso dagli operatori dello Stato membro visitato. Queste tariffe all'ingrosso costituiscono un importante ostacolo alla fornitura di servizi di roaming a livelli di prezzo corrispondenti a quelli dei servizi mobili nazionali. Occorre pertanto adottare ulteriori misure per agevolare la riduzione di tali tariffe. Accordi commerciali o tecnici tra fornitori di roaming che consentano un'estensione virtuale della loro copertura di rete nell'Unione possono consentire di internalizzare i costi all'ingrosso. Per fornire incentivi appropriati è necessario adattare taluni obblighi regolamentari di cui al regolamento (CE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. In particolare, quando i fornitori di roaming, per mezzo delle proprie reti o tramite accordi di roaming bilaterali o multilaterali, garantiscono che a tutti i clienti nell'Unione vengano offerte automaticamente tariffe di roaming pari a quelle nazionali, l'obbligo che impone ai fornitori nazionali di consentire ai propri clienti di accedere ai servizi di roaming vocale, SMS e dati di un fornitore di roaming alternativo non si applica a tali fornitori, fatto salvo un periodo transitorio in cui tale accesso sia già stato concesso.
- (73) Gli accordi di roaming bilaterali o multilaterali possono consentire a un operatore di telefonia mobile di considerare il roaming dei suoi clienti nazionali sulle reti dei partner in modo pressoché equivalente alla fornitura di servizi a tali clienti sulle proprie reti, con conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi al dettaglio per questa copertura on-net virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di questo tipo a livello del mercato all'ingrosso può consentire lo sviluppo di nuovi prodotti di roaming, incrementando così la scelta e la concorrenza a livello del mercato al dettaglio.
- (74) L'obiettivo strategico dell'Agenda digitale europea e del regolamento n. 531/2012 è azzerare le differenze tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. In pratica, ciò richiede che i consumatori che ricadono in una delle ampie categorie di consumo interno individuate, identificate facendo riferimento ai vari pacchetti al dettaglio nazionali di una parte, siano in grado di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali durante i loro viaggi periodici all'interno dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti nel contesto

²⁶ Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

nazionale. Tali ampie categorie possono essere identificate attraverso le pratiche commerciali correnti con riferimento, ad esempio, alla differenziazione dei pacchetti al dettaglio nazionali tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, SMS), pacchetti adattati per volumi di consumo differenti, pacchetti destinati alle imprese o ai consumatori, pacchetti al dettaglio con prezzi per unità di consumo e pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad esempio, minuti vocali o megabyte di dati) a una tariffa standard, a prescindere dal consumo effettivo. La diversità dei pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio disponibili per i consumatori sui mercati nazionali della telefonia mobile di tutta l'Unione soddisfa le varie esigenze degli utenti associate a un mercato concorrenziale. È opportuno che questa flessibilità sui mercati nazionali si rifletta nell'ambiente di roaming all'interno dell'Unione, tenendo presente che la necessità, da parte dei fornitori di roaming, di input all'ingrosso forniti da operatori di rete indipendenti nei diversi Stati membri potrebbe sempre giustificare l'imposizione di limiti con riferimento a un uso ragionevole nel caso in cui a tali consumi in roaming siano applicate tariffe nazionali.

- (75) Sebbene spetti in primo luogo ai fornitori di roaming valutare il volume ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo e a garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC. In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili.
- (76) Inoltre, la recente riduzione significativa delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione dovrebbe ora permettere di eliminare gli oneri di roaming aggiuntivi per le chiamate in entrata.
- (77) Per assicurare la stabilità e la leadership strategica delle attività del BEREC, è opportuno che il comitato dei regolatori del BEREC sia rappresentato da un presidente a tempo pieno nominato dal comitato stesso, in base al merito, alle competenze, alla conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal comitato dei regolatori, assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente del comitato dei regolatori, è necessario che la Commissione, tra le altre cose, stili un elenco ristretto dei candidati sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e dell'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un elenco ristretto di candidati, preparato dalla Commissione, deve essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. L'ufficio del BEREC deve pertanto essere costituito dal presidente del comitato dei regolatori, da un comitato di gestione e da un direttore amministrativo.
- (78) È necessario modificare di conseguenza le direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012.

- (79) La Commissione può sempre chiedere il parere del BEREC a norma del regolamento (CE) n. 1211/2009, qualora lo ritenga necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (80) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale), l'articolo 11 (libertà di espressione e d'informazione), l'articolo 16 (libertà d'impresa), l'articolo 21 (non discriminazione) e l'articolo 38 (protezione dei consumatori).
- (81) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia definire i principi normativi e le norme dettagliate necessari per il completamento del mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 — Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i principi di regolamentazione e le norme dettagliate necessarie per il completamento di un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche in cui:

a) i fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica hanno il diritto, la capacità e lo stimolo di sviluppare, ampliare e gestire le loro reti e di fornire servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'Unione;

b) i cittadini e le imprese hanno il diritto e la possibilità di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione e senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da costi aggiuntivi ingiustificati.

2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virtù dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di:

a) garantire condizioni regolamentari semplificate, prevedibili e convergenti per quanto riguarda importanti parametri amministrativi e commerciali, anche in relazione alla proporzionalità degli obblighi individuali che possono essere imposti in base alle analisi di mercato;

b) promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato unico e la competitività globale dell'Unione e ridurre di conseguenza la regolamentazione settoriale del mercato nel momento e nella misura in cui siano raggiunti tali obiettivi;

- c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali;
 - d) agevolare la prestazione di servizi innovativi e di elevata qualità;
 - e) assicurare la disponibilità e l'uso altamente efficiente dello spettro radio, soggetto ad autorizzazione generale o a diritti d'uso individuali, per i servizi a banda larga senza fili a sostegno dell'innovazione, degli investimenti, dell'occupazione e a vantaggio degli utenti finali;
 - f) servire gli interessi dei cittadini e degli utenti finali per quanto riguarda la connettività, promuovendo un ambiente favorevole agli investimenti che aumenti le possibilità di scelta e la qualità dell'accesso alla rete e dei servizi, e stimolando la mobilità all'interno dell'Unione e l'inclusione sociale e territoriale.
3. Al fine di garantire l'applicazione dei principi generali di regolamentazione di cui al paragrafo 2, il presente regolamento definisce inoltre le norme dettagliate necessarie per:
- a) l'autorizzazione unica UE per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche;
 - b) una maggiore convergenza delle condizioni regolamentari per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità delle misure correttive imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche;
 - c) la fornitura armonizzata a livello dell'Unione di determinati prodotti all'ingrosso per la banda larga nel quadro di condizioni regolamentari convergenti;
 - d) un quadro coordinato a livello europeo per l'assegnazione dello spettro radio armonizzato per i servizi di comunicazione a banda larga senza fili, in modo da creare uno spazio europeo "senza fili";
 - e) l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche;
 - f) la progressiva eliminazione dei sovrapprezzi ingiustificati per le comunicazioni intraunionali e il roaming all'interno dell'Unione.

Articolo 2 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nelle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) "fornitore europeo di comunicazioni elettroniche", un'impresa stabilita nell'Unione che fornisce o intende fornire, direttamente o tramite una o più controllate, reti o servizi di comunicazione elettronica rivolti a più di uno Stato membro, e che non può essere considerata una controllata di un altro fornitore di comunicazioni elettroniche;
- 2) "fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico", un'impresa che fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;
- 3) "controllata", un'impresa in cui un'altra impresa abbia, direttamente o indirettamente:
 - i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, oppure

- ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure
- iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- 4) "autorizzazione unica UE", il quadro normativo applicabile a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione sulla base dell'autorizzazione generale nello Stato membro d'origine e in conformità al presente regolamento;
- 5) "Stato membro d'origine", lo Stato membro in cui è situato il luogo di stabilimento principale del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ;
- 6) "stabilimento principale", il luogo di stabilimento nello Stato membro in cui vengono prese le decisioni principali in materia di investimenti e gestione di servizi o reti di comunicazione elettronica nell'Unione;
- 7) "Stato membro ospitante", uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche fornisce reti o di servizi di comunicazione elettronica;
- 8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente sono armonizzate a livello dell'Unione, in particolare a norma della decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, che è riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione;
- 9) "punto di accesso senza fili di portata limitata", apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di portata limitata, che può far parte o meno di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili, ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante;
- 10) "rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione;
- 11) "accesso virtuale a banda larga", un tipo di accesso all'ingrosso alle reti a banda larga che consiste in un link di accesso virtuale ai locali del cliente tramite una qualsiasi architettura di rete di accesso, ad esclusione della disaggregazione fisica, insieme ad un servizio di trasmissione a un insieme definito di punti di trasferimento, comprendente specifici elementi e funzionalità della rete e sistemi informatici accessori;
- 12) "prodotto di connettività con qualità del servizio garantita", un prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o più punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete *end-to-end* per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualità del servizio garantita in base a parametri definiti;
- 13) "comunicazioni a lunga distanza", servizi vocali o di messaggistica che terminano al di fuori dell'area locale di scambio e dell'area regionale di tariffazione identificate da un codice di area geografica nel piano di numerazione nazionale;

²⁷ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).

14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata;

15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che offre la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (*end-to-end*) o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali, che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet;

16) "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico al quale è trasferito il numero di telefono o il servizio;

17) "fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico a partire dal quale è trasferito il numero di telefono o il servizio.

Capo II

Autorizzazione unica UE

Articolo 3 — Libertà di fornire comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione

1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4.

2. Il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è soggetto alle norme e alle condizioni applicate in ciascuno Stato membro interessato, conformemente al diritto dell'Unione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 531/2012.

3. In deroga all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto a diritti amministrativi applicabili nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo per i servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore allo 0,5% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali diritti viene preso in considerazione solo il fatturato dei servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato.

4. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/22/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto ai contributi imposti per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo dei servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore al 3% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali contributi viene preso in considerazione solo il fatturato nello Stato membro interessato.

5. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha diritto alla parità di trattamento da parte delle autorità nazionali di regolamentazione di Stati membri diversi in situazioni oggettivamente analoghe.

6. In caso di controversie tra imprese in cui sia coinvolto un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, in relazione agli obblighi applicabili ai sensi delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 531/2012 in uno Stato membro ospitante, il fornitore europeo di

comunicazioni elettroniche può consultare l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, la quale può emettere un parere al fine di garantire lo sviluppo di pratiche regolamentari coerenti. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante tiene nella massima considerazione il parere emesso dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine nel dirimere la controversia.

7. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in più di uno Stato membro sono tenuti a presentare la notifica di cui all'articolo 4 entro il 1° luglio 2016.

Articolo 4 — Procedura di notifica applicabile ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche

1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche presenta un'unica notifica in conformità al presente regolamento all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, prima di avviare la sua attività in almeno uno Stato membro.

2. La notifica contiene una dichiarazione della fornitura o dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ed è corredata solamente delle seguenti informazioni:

a) denominazione, status e forma giuridica del fornitore, numero di registrazione, qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad altro registro pubblico analogo, indirizzo geografico dello stabilimento principale, un referente, una breve descrizione delle reti o dei servizi forniti o che si intende fornire e l'identificazione dello Stato membro d'origine;

b) lo(gli) Stato(i) membro(i) in cui sono forniti o si intendono fornire i servizi e le reti, direttamente o tramite imprese controllate e, in quest'ultimo caso, denominazione, status e forma giuridica, indirizzo geografico, numero di registrazione, qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad altro registro pubblico analogo nello Stato membro ospitante, e punto di contatto delle eventuali controllate e le rispettive zone di attività. Qualora una controllata sia detenuta congiuntamente da due o più i fornitori di comunicazioni elettroniche il cui luogo di stabilimento principale si trovi in Stati membri diversi, la controllata indica lo Stato membro d'origine pertinente tra quelli delle società madri ai fini del presente regolamento ed è notificata dalla società madre di tale Stato membro d'origine.

La notifica è presentata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro d'origine e di ogni altro Stato membro ospitante.

3. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2 sono messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine entro un mese dalla modifica. Nel caso in cui la modifica da notificare riguardi l'intenzione di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro ospitante che non è coperto da una precedente notifica, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può iniziare la propria attività in tale Stato membro ospitante dalla data della notifica.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al presente articolo costituisce una violazione delle condizioni comuni applicabili al fornitore europeo di comunicazioni elettroniche nello Stato membro d'origine.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e le eventuali modifiche di tali informazioni ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti

coinvolti e all'Ufficio del BEREC entro una settimana dalla ricezione di tali informazioni o eventuali modifiche.

L'Ufficio del BEREC tiene un registro accessibile al pubblico delle notifiche effettuate in conformità al presente regolamento.

6. Su richiesta di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine rilascia una dichiarazione a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/20/CE, che specifica che l'impresa in questione è soggetta all'autorizzazione unica UE.

7. Nel caso in cui una o più autorità nazionali di regolamentazione in diversi Stati membri ritengano che l'indicazione dello Stato membro d'origine in una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 2, o l'eventuale modifica delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 3, non corrisponda o non corrisponda più allo stabilimento principale dell'impresa ai sensi del presente regolamento, tali autorità deferiscono la questione alla Commissione, adducendo i motivi della loro valutazione. Una copia della segnalazione è trasmessa per informazione all'Ufficio del BEREC. La Commissione, dopo avere dato al fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in questione e all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine contestato la possibilità di esprimere il loro parere, adotta una decisione che determina lo Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del presente regolamento, entro tre mesi dalla data in cui è stata interpellata sulla questione.

Articolo 5 — Osservanza dell'autorizzazione unica UE

1. L'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato controlla e garantisce, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/20/CE, che i fornitori europei di comunicazioni elettroniche rispettino le norme e le condizioni applicabili nel proprio territorio ai sensi dell'articolo 3.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro ospitante trasmette all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine tutte le informazioni pertinenti riguardanti le misure individuali adottate in relazione a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche al fine di garantire l'osservanza delle norme e delle condizioni applicabili nel suo territorio ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 6 — Sospensione e revoca dei diritti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche a fornire comunicazioni elettroniche

1. Fatte salve le misure relative alla sospensione o alla revoca dei diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri concessi dagli Stati membri interessati e le misure provvisorie adottate ai sensi del paragrafo 3, solo l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine può sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, o in una parte di essa, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE.

2. In caso di violazioni gravi o ripetute delle norme e delle condizioni applicabili in uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 3, se le misure volte a garantirne l'osservanza adottate dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 5 non abbiano avuto esito positivo, tale Stato membro informa l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine e chiede l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Fino all'adozione di una decisione finale da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine in merito a una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante può adottare misure provvisorie urgenti, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE, qualora abbia prova della violazione delle norme e delle condizioni applicabili nel proprio territorio ai sensi dell'articolo 3. In deroga al termine di tre mesi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE, tali misure provvisorie possono essere valide fino all'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine.

La Commissione, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro d'origine e degli altri Stati membri ospitanti sono informati tempestivamente della misura provvisoria adottata.

4. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine intenda, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante, adottare la decisione di sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a norma del paragrafo 1, essa notifica tale intenzione alle autorità nazionali di regolamentazione degli eventuali Stati membri ospitanti interessati da tale decisione. L'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro ospitante può emettere un parere entro un mese.

5. Tenendo nella massima considerazione gli eventuali pareri delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti interessati, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine adotta una decisione definitiva e la comunica alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti interessati entro una settimana dall'adozione.

6. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine abbia deciso di sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione degli eventuali Stati membri ospitanti adottano misure adeguate atte a impedire a tale fornitore di continuare a fornire servizi o reti all'interno del proprio territorio.

Articolo 7 — Coordinamento delle misure di esecuzione

1. Nell'applicazione dell'articolo 6, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine adotta le misure di controllo o di esecuzione relative a un servizio o a una rete di comunicazione elettronica forniti in un altro Stato membro, o che hanno provocato danni in un altro Stato membro, con la stessa diligenza che adopererebbe se il servizio o la rete in questione fossero stati forniti nello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare gli atti giuridici necessari per l'esecuzione delle misure adottate a norma degli articoli 5 e 6.

Capo III

Input europei

Sezione 1 — Coordinamento dell'uso dello spettro radio all'interno del mercato unico

Articolo 8 — Campo di applicazione e disposizioni generali

1. La presente sezione si applica allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili.
2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.
3. Nell'esercitare i poteri attribuiti nella presente sezione, la Commissione tiene nella massima considerazione tutti i pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione²⁸.

Articolo 9 — Uso dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili: principi di regolamentazione

1. Le autorità nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocità e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, così da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali.

Le autorità nazionali competenti si astengono dall'applicare procedure o imporre condizioni per l'uso dello spettro radio che possano indebitamente ostacolare i fornitori europei di comunicazioni elettroniche nell'erogazione di reti e servizi integrati di comunicazione elettronica in più Stati membri o in tutta l'Unione.

2. Le autorità nazionali competenti applicano il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per consentire l'uso dello spettro radio sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in modo da massimizzare la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e promuovere condizioni comparabili in tutta l'Unione per quanto riguarda l'integrazione e la multiterritorialità degli investimenti e delle attività dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche.

3. Nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per l'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti tengono in particolare considerazione la parità di trattamento tra gli operatori esistenti e potenziali e tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche ed altre imprese.

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per i diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti considerano e, se necessario, riconciliano i principi di regolamentazione seguenti:

²⁸ Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo 'Politica dello spettro radio' (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

- a) perseguire soprattutto l'interesse degli utenti finali, in particolare l'interesse per l'innovazione, per investimenti efficienti a lungo termine in servizi e reti senza fili e per una concorrenza effettiva;
- b) assicurare l'uso più efficiente e la gestione più efficace dello spettro radio;
- c) garantire condizioni prevedibili e comparabili che consentano la pianificazione degli investimenti in reti e servizi su base multiterritoriale e la realizzazione di economie di scala;
- d) garantire che le condizioni imposte siano necessarie e proporzionate, anche attraverso una valutazione obiettiva per determinare se sia giustificato imporre condizioni supplementari che potrebbero favorire o pregiudicare determinati operatori;
- e) assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili ad alta velocità e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi correlati.

5. Nel valutare l'opportunità di imporre condizioni specifiche relative ai diritti d'uso dello spettro radio di cui all'articolo 10, le autorità nazionali competenti tengono in particolare considerazione i criteri stabiliti in detto articolo.

Articolo 10 — Criteri da tenere in considerazione per l'uso dello spettro radio

1. Nel determinare la quantità e il tipo di spettro radio da assegnare nel quadro di una determinata procedura per la concessione dei diritti d'uso delle radiofrequenze, le autorità nazionali competenti tengono conto di quanto segue:

- a) le caratteristiche tecniche delle diverse bande di radiofrequenze disponibili;
- b) la possibilità di combinare bande di frequenza complementari in una singola procedura; nonché
- c) la rilevanza di portafogli coerenti di diritti d'uso dello spettro radio in diversi Stati membri per la fornitura di reti e servizi su tutto il mercato dell'Unione o su una parte significativa di esso.

2. Nel decidere se specificare un quantitativo minimo o massimo di spettro radio, da definire rispetto a un diritto d'uso in una determinata banda o in una combinazione di bande complementari, le autorità nazionali competenti assicurano quanto segue:

- a) l'uso più efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle caratteristiche della banda o delle bande interessate;
- b) l'efficacia degli investimenti nelle reti in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a).

Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto concerne le condizioni che definiscono il quantitativo massimo dello spettro radio.

3. Le autorità nazionali competenti assicurano che gli eventuali contributi per i diritti d'uso dello spettro radio:

- a) riflettano adeguatamente il valore sociale ed economico dello spettro radio, comprese le esternalità positive;
- b) evitino la sottoutilizzazione e promuovano gli investimenti relativi alle capacità, alla copertura territoriale e alla qualità delle reti e dei servizi;
- c) evitino discriminazioni e garantiscano pari opportunità tra gli operatori, anche tra quelli attuali e quelli potenziali;

d) consentano una distribuzione ottimale tra pagamenti immediati e, se del caso, periodici, tenendo conto in particolare della necessità di incentivare la rapida diffusione delle reti e dell'uso dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) ed e).

Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto concerne le condizioni che comportano la fissazione di contributi differenziati tra gli operatori intesa a promuovere una concorrenza effettiva.

4. Le autorità nazionali competenti possono imporre obblighi in termini di copertura territoriale minima solo se tali obblighi sono necessari e proporzionati, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, lettera d), al conseguimento di specifici obiettivi di interesse generale definiti a livello nazionale. Nell'imporre tali obblighi, le autorità nazionali competenti tengono conto di quanto segue:

a) l'eventuale copertura preesistente del territorio nazionale da parte di tali servizi o di altri servizi di comunicazione elettronica;

b) la riduzione al minimo del numero di operatori potenzialmente soggetti a tali obblighi;

c) la possibilità di condivisione degli oneri e di reciprocità tra vari operatori, compresi i fornitori di altri servizi di comunicazione elettronica;

d) gli investimenti necessari ad assicurare tale copertura e la necessità di tener conto di tali investimenti nei contributi applicabili;

e) l'idoneità tecnica delle bande in questione per un'efficiente fornitura di una vasta copertura territoriale.

5. Nel determinare se imporre misure per promuovere una concorrenza effettiva ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, le autorità nazionali competenti basano la propria decisione su una valutazione obiettiva e prospettica dei seguenti aspetti, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili:

a) la probabilità di mantenere o conseguire una concorrenza effettiva in assenza di tali misure;

b) il probabile effetto di tali misure temporanee sugli investimenti attuali e futuri da parte degli operatori del mercato.

6. Le autorità nazionali competenti stabiliscono le condizioni alle quali le imprese possono trasferire o affittare ad altre imprese una parte o la totalità dei loro diritti individuali d'uso dello spettro radio, inclusa la condivisione di tale spettro radio. Nel determinare tali condizioni, le autorità nazionali competenti tengono conto di quanto segue:

a) ottimizzare l'uso efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b);

b) possibilità di sfruttare opportunità di condivisione vantaggiose;

c) conciliare gli interessi di titolari di diritti attuali o potenziali;

d) la creazione di un mercato per l'accesso allo spettro radio più liquido e con un migliore funzionamento.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese.

²⁹ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

7. Le autorità nazionali competenti autorizzano la condivisione delle infrastrutture passive e attive e l'installazione congiunta delle infrastrutture per le comunicazioni a banda larga senza fili, tenendo conto di quanto segue:

- a) la situazione relativa alla concorrenza basata sulle infrastrutture e all'eventuale ulteriore concorrenza basata sui servizi;
- b) i requisiti per un uso efficiente dello spettro radio;
- c) una maggiore scelta e una migliore qualità del servizio per gli utenti finali;
- d) l'innovazione tecnologica.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese.

Articolo 11 — Disposizioni supplementari relative alle condizioni per l'uso dello spettro radio

1. Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorità nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato.

2. Le autorità nazionali competenti stabiliscono le condizioni di autorizzazione in base alle quali le autorizzazioni o i diritti d'uso individuali possono essere revocati o annullati in caso di mancato utilizzo persistente dello spettro radio pertinente. La revoca o l'annullamento possono essere oggetto di adeguata compensazione qualora il mancato utilizzo dello spettro radio sia dovuto a motivi indipendenti dalla volontà dell'operatore, e sia oggettivamente giustificato.

3. Le autorità nazionali competenti valutano, in conformità con le regole di concorrenza e al fine di liberare rapidamente o condividere una quantità sufficiente di frequenze armonizzate in bande efficienti sul piano dei costi da riservare ai servizi a banda larga senza fili ad alta capacità, se sia necessario fissare:

- a) adeguati risarcimenti o incentivi da erogare agli utenti esistenti o ai titolari dei diritti d'uso dello spettro radio, anche tramite l'incorporazione nel sistema delle aste o un importo fisso dei diritti d'uso; o
- b) incentivi a carico degli utenti esistenti o dei titolari di diritti d'uso dello spettro radio.

4. Le autorità nazionali competenti valutano la necessità di fissare adeguati livelli minimi di prestazione tecnologica per le diverse bande, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/CE, al fine di migliorare l'efficienza dello spettro e fatte salve le misure adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE.

Nel fissare tali livelli, esse provvedono in particolare a:

- a) tenere conto dei cicli di sviluppo tecnologico e di rinnovo delle apparecchiature, in particolare di quelle terminali, nonché
- b) applicare il principio della neutralità tecnologica per conseguire uno specifico livello di prestazione, in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE.

Articolo 12 — Armonizzazione di determinate condizioni di autorizzazione relative alle comunicazioni a banda larga senza fili

1. Le autorità nazionali competenti stabiliscono i calendari per la concessione o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il loro rinnovo alle condizioni applicabili ai diritti d'uso esistenti, che si applicano allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili.

La durata dei diritti d'uso o le date dei successivi rinnovi sono fissate con ampio anticipo prima della relativa procedura figurante nel calendario di cui al primo comma. I calendari, le durate e i cicli di rinnovo tengono conto della necessità di creare condizioni di investimento prevedibili, dell'effettiva possibilità di liberare eventuali nuove bande di radiofrequenze armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili e del periodo di ammortamento dei relativi investimenti in condizioni di concorrenza.

2. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in particolare al fine di consentire la disponibilità in maniera sincronizzata dei servizi senza fili all'interno dell'Unione, la Commissione può, mediante atti di esecuzione:

a) stabilire un calendario comune per l'Unione nel suo insieme, o calendari adeguati alla situazione di diverse categorie di Stati membri, i termini entro cui sono concessi i diritti d'uso individuali di una banda armonizzata, o di una combinazione di bande armonizzate complementari, e i termini entro cui è autorizzato l'uso effettivo dello spettro radio per la fornitura esclusiva o condivisa di comunicazioni a banda larga senza fili in tutta l'Unione;

b) determinare la durata minima dei diritti concessi nelle bande armonizzate;

c) determinare, per i diritti che non sono a durata indeterminata, un termine di scadenza o di rinnovo sincronizzato per l'Unione nel suo insieme;

d) stabilire il termine di scadenza dei diritti d'uso esistenti di bande armonizzate diverse da quelle per le comunicazioni a banda larga senza fili o, per i diritti a durata indeterminata, il termine entro il quale occorre modificare il diritto d'uso al fine di consentire la fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione che armonizzano la data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio per la banda larga senza fili in bande armonizzate, già esistenti alla data di adozione di tali atti, al fine di consentire la sincronizzazione in tutta l'Unione della data di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso per tali bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione della data di rinnovo o di riassegnazione di altre bande armonizzate per mezzo di misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Qualora gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo stabiliscano una data armonizzata di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio che sia posteriore alla data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio esistenti in un qualsiasi Stato membro, l'autorità nazionale competente proroga i diritti esistenti fino alla data armonizzata, mantenendo nella sostanza le medesime condizioni di autorizzazione precedentemente applicabili, inclusi gli eventuali contributi da versare periodicamente.

Qualora il periodo di proroga concesso conformemente al secondo comma sia considerevole rispetto alla durata iniziale dei diritti d'uso, le autorità nazionali competenti possono subordinare tale proroga all'adattamento delle condizioni di autorizzazione precedentemente

applicabili, nella misura necessaria alla luce delle mutate circostanze, prevedendo anche l'imposizione di contributi supplementari. Tali contributi supplementari si basano sull'applicazione pro rata temporis di eventuali contributi iniziali per diritti d'uso originari, espressamente calcolati in riferimento alla durata prevista inizialmente.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo non prevedono una riduzione della durata dei diritti d'uso esistenti negli Stati membri, se non alle condizioni stabilite dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e non si applicano ai diritti a durata indeterminata esistenti.

Qualora adottati un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può applicare le disposizioni del presente paragrafo, mutatis mutandis, agli eventuali diritti d'uso delle relative frequenze armonizzate per la banda larga senza fili.

4. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) i principi di regolamentazione di cui all'articolo 9;
- b) variazioni oggettive in tutta l'Unione del fabbisogno di ulteriore spettro radio per la fornitura della banda larga senza fili, considerando le esigenze comuni in materia di spettro radio per le reti integrate che si estendono in più Stati membri;
- c) la prevedibilità delle condizioni operative per gli utenti dello spettro radio esistenti;
- d) la diffusione, lo sviluppo e i cicli di investimento delle generazioni successive di tecnologie a banda larga senza fili;
- e) la domanda da parte degli utenti finali di comunicazioni a banda larga mobile ad alta capacità.

Nel determinare i calendari per le categorie diverse di Stati membri che non hanno ancora concesso diritti d'uso individuali e consentito l'uso effettivo della banda armonizzata in questione, la Commissione tiene debitamente conto delle eventuali informazioni fornite dagli Stati membri in merito al modo in cui i diritti dello spettro radio sono stati tradizionalmente concessi, delle motivazioni della limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE, dell'eventuale necessità di liberare la banda in questione, degli effetti sulla concorrenza e i vincoli tecnici o geografici, valutando gli effetti sul mercato interno. La Commissione garantisce che l'attuazione non venga indebitamente rinviata e che eventuali variazioni nei calendari nazionali non comportino indebite disparità tra gli Stati membri sul piano della concorrenza o della regolamentazione.

5. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto degli Stati membri di concedere diritti d'uso e autorizzare l'uso effettivo della banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente la banda in questione, purché siano rispettate le disposizioni del secondo comma del presente paragrafo, o prima della data di armonizzazione stabilita mediante un atto di esecuzione relativo a tale banda.

Qualora concedano diritti d'uso in una banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente tale banda, le autorità nazionali competenti definiscono le condizioni di tale concessione, in particolare in relazione alla durata, in modo che i beneficiari dei diritti d'uso siano informati della possibilità che la Commissione adotti atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 che stabiliscono una durata minima di tali diritti o un ciclo sincronizzato di scadenze o rinnovi per l'intera Unione. Il presente comma non si applica alla concessione di diritti a durata indeterminata.

6. Per le bande armonizzate per le quali è stato stabilito, tramite un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, un calendario comune per la concessione di diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso effettivo, le autorità nazionali competenti forniscono tempestivamente alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate in merito ai loro piani per assicurarne l'osservanza. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e le procedure per la presentazione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Se dopo aver analizzato tali piani dettagliati forniti da uno Stato membro, la Commissione considera improbabile che lo Stato membro in questione sia in grado di rispettare il calendario ad esso applicabile, essa può adottare una decisione, mediante un atto di esecuzione, che impone a tale Stato membro di adeguare i suoi piani per rispettare il calendario previsto.

Articolo 13 — Coordinamento delle procedure di autorizzazione e delle condizioni d'uso dello spettro radio per la banda larga senza fili nel mercato interno

1. Qualora un'autorità nazionale competente intenda subordinare l'uso dello spettro radio a un'autorizzazione generale o concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio o modificare i diritti e gli obblighi relativi all'uso dello spettro radio, in conformità all'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE, essa rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione, contemporaneamente alla Commissione e alle autorità competenti per lo spettro radio degli altri Stati membri, al termine della consultazione pubblica di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE, se del caso, e comunque solo quando il progetto di misura sia in una fase del suo iter che consenta di trasmettere alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni stabili e sufficienti su tutte le questioni pertinenti.

L'autorità nazionale competente fornisce informazioni, che comprendono almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

- a) il tipo di procedura di autorizzazione;
- b) la tempistica per la procedura di autorizzazione;
- c) la durata dei diritti d'uso;
- d) il tipo e la quantità di spettro radio disponibile, nel suo insieme o per una determinata impresa;
- e) l'importo e la struttura di eventuali contributi da pagare;
- f) il risarcimento o gli incentivi in materia di liberazione o condivisione dello spettro radio da parte gli utenti esistenti;
- g) gli obblighi di copertura;
- h) i requisiti per l'accesso all'ingrosso, nazionali o regionali in materia di roaming;
- i) lo spettro radio riservato a determinati tipi di operatori o l'esclusione di determinati tipi di operatori;
- j) le condizioni relative ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;
- k) la possibilità di usare lo spettro radio su base condivisa;
- l) la condivisione dell'infrastruttura;
- m) i livelli di prestazione tecnologica minimi;
- n) le limitazioni applicate a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE;

o) la revoca o il ritiro di uno o più diritti d'uso o la modifica dei diritti o delle condizioni connesse con tali diritti, che non possa essere considerata minima ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE.

2. Le autorità nazionali competenti e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità competente di cui trattasi entro un termine di due mesi. Il periodo di due mesi non può essere prorogato.

Nella valutazione del progetto di misura a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) le disposizioni delle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE e della decisione n. 243/2012/CE;
- b) i principi di regolamentazione di cui all'articolo 9;
- c) i criteri pertinenti per determinate condizioni specifiche di cui all'articolo 10 e le disposizioni supplementari di cui all'articolo 11;
- d) eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 12;
- e) la coerenza con le procedure recenti, in corso o previste in altri Stati membri, e i possibili effetti sugli scambi tra gli Stati membri.

Se, entro tale termine, la Commissione notifica all'autorità competente che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato interno o che nutre seri dubbi circa la sua compatibilità con il diritto dell'Unione, il progetto di misura non può essere adottato per un periodo di altri due mesi. In tale eventualità, la Commissione informa inoltre le competenti autorità degli altri Stati membri in merito alla posizione da essa adottata nei confronti di tale progetto di misura.

3. Nel periodo supplementare di due mesi di cui al paragrafo 2, la Commissione e l'autorità competente interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

4. L'autorità competente può, in qualsiasi fase della procedura, modificare o ritirare il suo progetto di misura, tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 2.

5. Entro il periodo supplementare di due mesi di cui al paragrafo 2 la Commissione può:

- a) presentare al comitato per le comunicazioni un progetto di decisione che imponga all'autorità competente interessata il ritiro del progetto di misura. Il progetto di decisione è accompagnato da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato così come notificato, insieme, ove necessario, a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura; o
- b) adottare una decisione che modifica la sua posizione in relazione al progetto di misura in questione.

6. Se la Commissione non ha presentato un progetto di decisione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 5, lettera b), l'autorità competente interessata può adottare il progetto di misura.

Qualora la Commissione abbia presentato un progetto di decisione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), il progetto di misura non può essere adottato dall'autorità competente per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica inviata all'autorità competente conformemente al paragrafo 2.

La Commissione può decidere di modificare la propria posizione in relazione al progetto di misura in questione in qualsiasi fase della procedura, anche dopo la presentazione di un progetto di decisione al comitato per le comunicazioni.

7. Le eventuali decisioni che impongono il ritiro del progetto di misura da parte delle autorità competenti sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

8. Se la Commissione adotta una decisione ai sensi del paragrafo 7, l'autorità competente modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità competente avvia una consultazione pubblica, qualora opportuno, e rende il progetto di misura modificato accessibile alla Commissione conformemente al paragrafo 1.

9. L'autorità competente interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 6, secondo comma, e al paragrafo 7, adottare il conseguente progetto di misura trasmettendolo, in tal caso, alla Commissione.

10. L'autorità competente informa la Commissione dei risultati della procedura relativa alla misura una volta che tale procedura sia conclusa.

Articolo 14 — Accesso alle reti locali in radiofrequenza

1. Le autorità nazionali competenti autorizzano l'accesso fornito attraverso reti locali in radiofrequenza alla rete di un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, purché sia soggetto a un'autorizzazione generale.

2. Le autorità nazionali competenti non impediscono ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, fatto salvo il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale e il previo consenso informato dell'utente finale.

3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non limitano in maniera unilaterale:

a) il diritto degli utenti finali di accedere alle reti locali in radiofrequenza di loro scelta fornite da terzi;

b) il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più generale, l'accesso alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite reti locali in radiofrequenza, anche sulla base di iniziative di terzi che si accordano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.

4. Le autorità nazionali competenti non limitano il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più generale, l'accesso alle loro reti locali in radiofrequenza ad altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che si accordano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.

5. Le autorità nazionali competenti non limitano la fornitura di accesso pubblico alle reti locali in radiofrequenza:

a) da parte di autorità pubbliche nei locali da loro occupati o nelle immediate vicinanze, quando tale accesso è accessorio ai servizi pubblici forniti in tali locali;

b) attraverso iniziative di organizzazioni non governative o autorità pubbliche che si accordano e rendono accessibili, reciprocamente o più generale, le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le reti locali in radiofrequenza alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

6. Le imprese, le autorità pubbliche o un altro utente finale non sono considerati un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico unicamente in virtù della fornitura di accesso pubblico alle reti locali in radiofrequenza, quando tale fornitura non è di carattere commerciale o sia soltanto accessoria ad un'altra attività commerciale o di servizio pubblico non subordinate alla trasmissione di segnali su tali reti.

Articolo 15 — Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

1. Le autorità nazionali competenti autorizzano l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata non intrusivi nell'ambito del sistema generale di autorizzazione e non limitano indebitamente tale installazione, connessione o funzionamento mediante permessi urbanistici individuali o in qualsiasi altro modo, quando tale uso è conforme alle misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2.

Il presente paragrafo non pregiudica il regime di autorizzazione dello spettro radio utilizzato per il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

2. Ai fini di un'attuazione uniforme del regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma del paragrafo 1, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il cui rispetto assicuri il loro carattere non intrusivo quando vengono utilizzati in diversi contesti locali. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed elettromagnetiche, nonché all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di portata limitata installati. Tali caratteristiche tecniche per l'uso dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono almeno conformi alle disposizioni della direttiva 2013/35/UE³⁰ e alle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio³¹.

Affinché l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano beneficiare del disposto del paragrafo 1, le caratteristiche specificate lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di tali prodotti³².

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 16 — Coordinamento tra gli Stati membri in materia di spettro radio

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dai pertinenti accordi internazionali, tra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, le autorità nazionali competenti si accertano che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio e, in particolare, adottano tutte le necessarie misure di allocazione e assegnazione delle radiofrequenze, in modo che nessun

³⁰ Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).

³¹ Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

³² Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

altro Stato membro sia ostacolato nell'autorizzare sul proprio territorio l'uso di una specifica banda armonizzata conformemente alla legislazione dell'Unione.

2. Gli Stati membri collaborano tra loro nelle attività di coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per garantire l'osservanza del paragrafo 1 e che a nessuno Stato membro sia negato un accesso equo allo spettro radio.

3. Qualsiasi Stato membro interessato può invitare il gruppo "Politica dello spettro radio" a mettere a disposizione i suoi buoni uffici per aiutare qualsiasi altro Stato membro a conformarsi al presente articolo.

La Commissione può adottare misure di esecuzione volte a garantire che i risultati coordinati siano conformi al requisito di un accesso equo allo spettro radio tra gli Stati membri interessati, a risolvere le incoerenze pratiche fra risultati distinti coordinati tra Stati membri diversi, o a garantire l'applicazione di soluzioni coordinate in conformità al diritto dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Sezione 2 — Prodotti europei di accesso virtuale

Articolo 17 — Prodotti europei di accesso virtuale alla banda larga

1. La fornitura di un prodotto di accesso virtuale alla banda larga imposta a norma degli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19/CE è considerata fornitura di un prodotto europeo di accesso virtuale alla banda larga se avviene secondo i parametri minimi elencati in una delle offerte di cui all'allegato I e se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti sostanziali:

a) può essere offerta come prodotto di alta qualità in qualsiasi parte dell'Unione;

b) massimo grado di interoperabilità di reti e servizi e gestione non discriminatoria della rete tra operatori coerentemente con la topologia di rete;

c) capacità di servire gli utenti finali in condizioni concorrenziali;

d) efficacia in termini di costi, tenendo conto della capacità di essere realizzata su reti esistenti e di nuova costruzione e di coesistere con altri prodotti di accesso che possono essere forniti sulla stessa infrastruttura di rete;

e) efficacia operativa, in particolare per quanto riguarda la capacità di limitare il più possibile gli ostacoli all'implementazione e i costi di installazione della banda larga per i richiedenti e i fornitori di accesso virtuale alla banda larga;

f) rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 32, al fine di adattare l'allegato I alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, cosicché continui a soddisfare i requisiti sostanziali di cui al paragrafo 1.

Articolo 18 — Condizioni regolamentari relative ai prodotti europei di accesso virtuale a banda larga

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione che abbia precedentemente imposto a un operatore, conformemente agli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19/CE, l'obbligo di fornire l'accesso all'ingrosso a una rete di prossima generazione, valuta se sia invece appropriata e proporzionata l'imposizione dell'obbligo di fornire un prodotto europeo di accesso virtuale a

banda larga che offra almeno funzionalità equivalenti a quelle del prodotto di accesso all'ingrosso attualmente imposto.

Le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma procedono alla valutazione necessaria delle misure correttive esistenti per l'accesso all'ingrosso non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dal momento in cui viene condotta l'analisi dei mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2002/21/CE.

L'autorità di regolamentazione nazionale che ha precedentemente imposto un obbligo di fornire l'accesso virtuale a banda larga, qualora ritenga, dopo la valutazione di cui al primo comma, che un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga non sia appropriato nelle circostanze specifiche, fornisce una spiegazione motivata nel suo progetto di misura secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE.

2. L'autorità di regolamentazione nazionale, qualora intenda imporre ad un operatore l'obbligo di fornire l'accesso all'ingrosso a una rete di prossima generazione, conformemente agli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19/CE, valuta in particolare, oltre ai fattori di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva, i rispettivi vantaggi di imporre

i) un input passivo all'ingrosso, come ad esempio l'accesso fisico disaggregato alla rete o alla sottorete locale;

ii) un input all'ingrosso non fisico o virtuale che offra funzionalità equivalenti, e in particolare un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga che soddisfi i requisiti e i parametri sostanziali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'allegato I, punto 1, del presente regolamento.

3. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda imporre ad un operatore l'obbligo di fornire un accesso virtuale a banda larga conformemente agli articoli 8 e 12 di tale direttiva, essa impone l'obbligo di fornire un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga che abbia le funzionalità più idonee a soddisfare i requisiti regolamentari individuati nella sua valutazione. Se un'autorità nazionale di regolamentazione ritiene che un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga non sia adeguato nelle circostanze specifiche, essa fornisce una spiegazione motivata nel suo progetto di misura secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE.

4. Nel valutare se imporre, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga, al posto di un altro possibile prodotto di accesso all'ingrosso, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto dell'interesse ad avere condizioni regolamentari convergenti in tutta l'Unione in materia di misure correttive per l'accesso all'ingrosso, della situazione attuale e prevedibile della concorrenza basata sulle infrastrutture, dell'evoluzione delle condizioni di mercato verso la fornitura di reti concorrenti di prossima generazione, degli investimenti effettuati rispettivamente dall'operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato e dai soggetti che richiedono l'accesso, nonché del periodo di ammortamento di tali investimenti.

Se necessario, le autorità di regolamentazione nazionali fissano un periodo transitorio per la sostituzione di un prodotto di accesso all'ingrosso esistente con un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga.

5. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE, se un operatore è soggetto agli obblighi, ai sensi degli articoli 8 e 12 di tale direttiva, di fornire un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla

pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato I, punto 1, 2 o 3, a seconda del caso.

6. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione non impongono un periodo obbligatorio di preavviso prima di ritirare un obbligo precedentemente imposto di offrire un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga che soddisfi i requisiti e i parametri sostanziali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, qualora l'operatore interessato si impegni volontariamente a rendere disponibile tale prodotto su richiesta di terzi a condizioni eque e ragionevoli per un ulteriore periodo di tre anni.

7. L'autorità di regolamentazione nazionale, qualora stia considerando, nel contesto di una valutazione a norma dei paragrafi 2 o 3, se imporre o meno o se mantenere il controllo dei prezzi in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE per l'accesso all'ingrosso alle reti di prossima generazione, tramite un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga o in altro modo, esamina la situazione della concorrenza per quanto concerne i prezzi, la scelta e la qualità dei prodotti offerti al dettaglio. Essa tiene conto dell'efficacia della tutela contro la discriminazione a livello di accesso all'ingrosso e della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture da parte di altre reti di linee fisse o senza filo, dando la dovuta importanza al ruolo della concorrenza basata sulle infrastrutture esistenti tra reti di prossima generazione nell'apportare ulteriori miglioramenti nella qualità a vantaggio degli utenti finali, al fine di stabilire, nel caso specifico, la necessità o la proporzionalità del controllo dei prezzi dell'accesso all'ingrosso.

Articolo 19 — Prodotto di connettività con qualità del servizio garantita

1. Qualsiasi operatore ha il diritto di fornire un prodotto di connettività con qualità del servizio garantita come precisato al paragrafo 4.

2. Gli operatori soddisfano tutte le richieste ragionevoli di fornire un prodotto di connettività con qualità del servizio garantita, come precisato al paragrafo 4, presentate per iscritto da un fornitore di comunicazioni elettroniche autorizzato. Il rifiuto di fornire un prodotto europeo con qualità del servizio garantita è basato su criteri oggettivi. L'operatore indica i motivi di un eventuale rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta.

È da considerarsi un motivo di rifiuto oggettivo il fatto che la parte richiedente la fornitura di un prodotto europeo di connettività con qualità del servizio garantita non sia in grado o non voglia rendere disponibile, a condizioni ragionevoli, all'interno dell'Unione o in paesi terzi, un tale prodotto alla parte interpellata qualora quest'ultima lo richieda.

3. Se la richiesta è rifiutata o non è stato raggiunto un accordo sulle modalità e le condizioni specifiche, compreso il prezzo, entro due mesi dalla richiesta scritta, entrambi le parti hanno la facoltà di sottoporre la questione alla pertinente autorità nazionale di regolamentazione, a norma dell'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE. In tal caso, può applicarsi l'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento.

4. La fornitura di un prodotto di connettività è considerata fornitura di un prodotto europeo di connettività con qualità del servizio garantita se è effettuata secondo i parametri minimi di cui all'allegato II e se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti sostanziali:

- a) può essere offerta come prodotto di alta qualità in qualsiasi parte dell'Unione;
- b) consente ai fornitori del servizio di soddisfare la domanda degli utenti finali;
- c) è efficace in termini di costi, tenendo conto delle soluzioni esistenti che possono essere fornite sulle stesse reti;

- d) possiede efficacia operativa, in particolare per quanto riguarda la capacità di limitare il più possibile gli ostacoli all'implementazione e i costi di installazione per i clienti; e
- e) garantisce il rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 32, al fine di adattare l'allegato II alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, cosicché continui a soddisfare i requisiti sostanziali di cui al paragrafo 4.

Articolo 20 — Misure relative ai prodotti di accesso europei

1. La Commissione adotta, entro il 1° gennaio 2016, atti di esecuzione che stabiliscono norme metodologiche e tecniche uniformi per l'implementazione di un prodotto europeo di accesso virtuale a banda larga ai sensi dell'articolo 17 e dell'allegato I, punto 1, conformemente ai criteri e ai parametri ivi specificati e al fine di garantire l'equivalenza della funzionalità di tale prodotto di accesso virtuale all'ingrosso alle reti di nuova generazione con quelle di un prodotto di accesso fisico disaggregato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme metodologiche e tecniche uniformi per l'implementazione di uno o più prodotti di accesso europei ai sensi degli articoli 17 e 19 e dell'allegato I, punti 2 e 3, e dell'allegato II, conformemente ai rispettivi criteri e parametri ivi specificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Capo IV **Diritti armonizzati degli utenti finali**

Articolo 21 — Eliminazione di restrizioni e discriminazioni

1. Le autorità pubbliche non limitano la libertà degli utenti finali di utilizzare reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico forniti da un'impresa stabilita in un altro Stato membro.

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni di accesso o di uso discriminatori in base alla nazionalità o al luogo di residenza dell'utente finale, a meno che tali differenze siano oggettivamente giustificate.

3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato, alle comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro, tariffe superiori:

- a) per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga distanza;
- b) per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle chiamate vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE) n. 531/2012.

Articolo 22 — Risoluzione delle controversie transfrontaliere

1. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori (e altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali siano anche a loro disposizione) e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato

membro. Alle controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/11/UE³³, si applicano le disposizioni di detta direttiva.

Articolo 23 — Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del traffico

1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet.

Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet.

2. Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore.

Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet.

3. Il presente articolo fa salva l'applicazione della normativa unionale o nazionale relativa alla legittimità delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi trasmessi.

4. L'esercizio delle libertà di cui ai paragrafi 1 e 2 è agevolato dalla fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2.

5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a:

a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi;

b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali;

³³ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

- c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive;
- d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.

Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo.

Articolo 24 — Garanzie di qualità del servizio

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati.

2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacità degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio.

Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. I requisiti previsti non sono adottati per un periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte della Commissione di tutte le informazioni, salvo se diversamente convenuto tra la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione oppure se la Commissione abbia comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione un periodo di esame più breve, oppure che la Commissione abbia formulato osservazioni o raccomandazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 25 — Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico pubblicano, tranne che per le offerte negoziate individualmente, informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai seguenti aspetti:

- a) la loro denominazione, l'indirizzo e i recapiti;
- b) per ciascun piano tariffario, i servizi offerti e i pertinenti parametri di qualità del servizio, i prezzi applicabili (ai consumatori, comprensivi di imposte) e le spese applicabili (per l'accesso, l'utenza, la manutenzione e qualsiasi spesa supplementare), nonché i costi relativi alle apparecchiature terminali;
- c) le tariffe applicabili riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie;
- d) la qualità dei servizi, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2;
- e) i servizi di accesso a internet, se offerti, specificando quanto segue:
 - i) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale, compreso nelle ore di punta;
 - ii) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento il livello del loro consumo;
 - iii) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume dati, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;
 - iv) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;
- f) le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso per gli utenti finali disabili, comprese le informazioni regolarmente aggiornate su prodotti e servizi a loro destinati;
- g) le clausole e le condizioni contrattuali tipo, compresa l'eventuale durata minima del contratto, le condizioni e l'ammontare di eventuali commissioni dovute per la risoluzione anticipata del contratto, le procedure e i costi diretti legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, nonché gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore;
- h) l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi offerti e le eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE e le relative modifiche;
- i) i diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2002/22/CE.

Le informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è offerto il servizio e sono aggiornate regolarmente. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione prima della pubblicazione. Eventuali differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e agli altri utenti finali sono rese esplicite.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano i metodi di misura della velocità dei servizi di accesso a internet, i parametri di qualità del servizio e i metodi per la loro misura, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione delle informazioni, compresi gli eventuali meccanismi di certificazione della qualità. La Commissione può prendere in considerazione i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati all'allegato III della direttiva 2002/22/CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. Gli utenti finali hanno accesso a strumenti di valutazione indipendenti che consentono loro di raffrontare le prestazioni relative all'accesso alla rete e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché il costo di piani d'uso alternativi. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono sistemi volontari di certificazione di siti web e guide interattive o altri strumenti analoghi. La certificazione è concessa sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e proporzionati, tra cui in particolare l'indipendenza da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, l'uso di un linguaggio chiaro, l'offerta di informazioni complete e aggiornate e l'attivazione di una procedura di trattamento dei reclami. Qualora non siano disponibili sul mercato servizi certificati per il confronto delle offerte a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità nazionali competenti li rendono disponibili esse stesse o attraverso parti terze, conformemente ai criteri di certificazione. Le informazioni pubblicate dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono accessibili a titolo gratuito al fine di rendere disponibili gli strumenti di confronto.

4. Su richiesta delle pertinenti autorità pubbliche, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico diffondono all'occorrenza informazioni gratuite di pubblico interesse agli utenti finali, tramite gli stessi canali che utilizzano normalmente per le loro comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni sono trasmesse dalle competenti autorità pubbliche ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; e

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale e l'accesso illegale ai dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 26 — Obblighi in materia di informazione nei contratti

1. Prima che un contratto relativo alla fornitura della connessione a una rete pubblica di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico diventi vincolante, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono ai consumatori e agli altri utenti finali, salvo diverso accordo esplicito di questi ultimi, almeno le informazioni seguenti:

a) la denominazione, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diverso, l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami;

b) le principali caratteristiche dei servizi erogati, tra cui in particolare:

i) per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, i volumi di comunicazione inclusi e tutti i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresa la data dell'allacciamento iniziale;

ii) se e in quali Stati membri viene fornito l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza conformemente all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE;

iii) i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti, le condizioni e i costi di questi servizi, nonché le modalità per contattarli;

iv) eventuali limitazioni imposte dal fornitore sull'uso delle apparecchiature terminali fornite, comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo contrattuale minimo;

c) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe (per i consumatori, comprensivi di imposte e ed eventuali oneri supplementari) e le modalità per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe e gli oneri applicabili;

d) i metodi di pagamento offerti e le eventuali differenze di costo ad essi legate, nonché gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della fatturazione e monitorare il livello di consumo;

e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi:

i) utilizzo minimo o durata minima necessari per beneficiare di condizioni promozionali;

ii) eventuali costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità di numeri ed altri identificatori, compresi gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore;

iii) eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare per l'apparecchiatura terminale (sulla base di consueti metodi di ammortamento) e per altri vantaggi promozionali (su base pro rata temporis);

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, compreso un riferimento esplicito ai diritti legali dell'utente finale, applicabili qualora non sia rispettato il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, la scelta dell'utente finale di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

h) per gli utenti finali disabili, informazioni su prodotti e servizi ad essi destinati;

i) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie, comprese quelle transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE e dell'articolo 22 del presente regolamento;

j) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono agli utenti finali, salvo diversamente convenuto con un utente finale che non sia un consumatore, almeno le seguenti informazioni relative ai loro servizi di accesso a internet:

a) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento i loro livelli di consumo;

b) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nella sede principale dell'utente finale, comprese le fasce effettive di velocità, la velocità medie e la velocità nelle ore di punta, nonché gli effetti potenziali di un accesso ottenuto tramite una rete locale in radiofrequenza di terzi;

c) altri parametri di qualità del servizio;

d) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;

e) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità del servizio nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro di residenza dell'utente finale e sono aggiornate regolarmente. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti. L'utente finale riceve una copia cartacea del contratto.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

5. Il contratto contiene inoltre, su richiesta delle pertinenti autorità pubbliche, informazioni appositamente fornite da tali autorità sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela contro i rischi per la sicurezza personale, il trattamento illecito dei dati personali di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del presente regolamento, e relativi al servizio fornito.

Articolo 27 — Controllo del consumo

1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di scegliere, a titolo gratuito, un'opzione che fornisce informazioni sul consumo accumulato per i diversi servizi di comunicazione elettronica, espresse nella valuta nella quale viene fatturato l'utente finale. Tale strumento deve garantire che, senza il consenso dell'utente finale, la spesa cumulativa in un determinato periodo di utenza non superi un determinato limite finanziario impostato dall'utente finale.

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico provvedono affinché sia inviata un'adeguata notifica all'utente finale quando il consumo di servizi abbia raggiunto l'80% del limite finanziario fissato conformemente al paragrafo 1. La notifica indica la procedura da seguire per continuare a fruire di tali servizi, specificandone i costi. Qualora il limite finanziario stia per essere superato, il fornitore cessa di erogare e addebitare i servizi in questione al cliente finale, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. Dopo aver raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato.

3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico consentono agli utenti finali, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, di accedere facilmente e gratuitamente alle informazioni sulle tariffe in vigore riguardanti numeri o servizi soggetti a

particolari condizioni tariffarie, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione abbia precedentemente concesso una deroga per motivi di proporzionalità. Tali informazioni riguardanti questi numeri o servizi sono fornite in maniera da rendere possibile il loro confronto.

4. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di optare a titolo gratuito di ricevere fatture dettagliate.

Articolo 28 — Risoluzione del contratto

1. I contratti conclusi tra consumatori e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non prevedono una durata minima superiore a 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di stipulare un contratto della durata massima di dodici mesi.

2. I consumatori, e gli altri utenti finali che non abbiano concordato condizioni diverse, hanno il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, se sono trascorsi sei mesi o più dalla stipula del contratto. Non sarà dovuto alcun indennizzo se non per il valore residuo delle apparecchiature sovvenzionate abbinate al contratto al momento della sua stipula e un rimborso pro rata temporis per gli altri eventuali vantaggi promozionali, contrassegnati come tali al momento della stipula del contratto. Eventuali restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

3. Se il contratto o la normativa nazionale prevedono la possibilità di prorogare tacitamente i periodi contrattuali, il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico informa l'utente finale a tempo debito affinché quest'ultimo abbia almeno un mese per opporsi a una proroga tacita. Se l'utente finale non si oppone, il contratto è considerato un contratto a durata indeterminata che può essere risolto dall'utente finale in qualunque momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo.

4. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale. I fornitori informano gli utenti finali con preavviso adeguato e non inferiore a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove condizioni. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis*.

5. Ogni eventuale discrepanza significativa e non temporanea tra le prestazioni effettive relative alla velocità o ad altri parametri qualitativi e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente all'articolo 26 determina la non conformità delle prestazioni ai fini dei mezzi di ricorso dell'utente finale a norma della legislazione nazionale.

6. La sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico non fa ripartire il periodo contrattuale iniziale, a meno che il prezzo dei servizi supplementari sia significativamente più elevato rispetto a quello dei servizi iniziali o che i servizi supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale legato al rinnovo del contratto esistente.

7. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applicano condizioni e procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi.

Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, gli articoli 28 e 30 del presente regolamento si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.

Capo V

Agevolare il cambiamento di fornitore

Articolo 30 — Passaggio a un altro fornitore e portabilità dei numeri

1. Tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta hanno il diritto di conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico che eroga il servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C della direttiva 2002/22/CE, purché quest'ultimo sia un fornitore di comunicazioni elettroniche nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale o sia un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche che abbia notificato alla competente autorità di regolamentazione dello Stato membro d'origine il fatto che fornisce o intende fornire tali servizi nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale.
2. La tariffazione tra fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in relazione alla portabilità del numero è orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli utenti finali non agiscono da disincentivo per questi ultimi al cambiamento di fornitore.
3. Il trasferimento dei numeri e la loro attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. Per gli utenti finali che abbiano concluso un accordo di trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore, l'attivazione del numero avviene entro un giorno lavorativo dalla conclusione di tale accordo. L'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento, se si verifica, non può superare un giorno lavorativo.
4. Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le operazioni di cambiamento di fornitore e di trasferimento. Gli utenti finali ricevono informazioni adeguate sul passaggio al nuovo fornitore, prima e durante le operazioni di trasferimento, nonché immediatamente dopo la sua conclusione. Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori contro la loro volontà.
5. I contratti degli utenti finali con i fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico sono automaticamente risolti dopo la conclusione del passaggio. I fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico rimborsano il credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati.
6. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che si rendono responsabili di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore, o anche che non mettono a disposizione tempestivamente le informazioni necessarie per il trasferimento, sono tenuti a risarcire gli utenti finali vittime di tali ritardi o abusi.
7. Se un utente finale che passa ad un nuovo fornitore di servizi di accesso a internet possiede una casella di posta elettronica fornitagli dal fornitore cedente, quest'ultimo, su richiesta dell'utente finale, inoltra a titolo gratuito all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente finale tutte le comunicazioni e-mail indirizzate al precedente indirizzo di posta elettronica dell'utente finale per un periodo di 12 mesi. Tale servizio di inoltro della posta elettronica prevede un messaggio di risposta automatica che viene inviato a tutti i mittenti per avvisarli del nuovo indirizzo di posta elettronica dell'utente finale. L'utente finale ha la facoltà di

chiedere che il nuovo indirizzo di posta elettronica non venga rivelato nel messaggio di risposta automatica.

Dopo i primi 12 mesi, il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico dà all'utente finale la facoltà di prorogare il periodo del servizio di inoltro, eventualmente a pagamento. Il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico non assegna la casella di posta elettronica iniziale dell'utente finale a un altro utente finale per un periodo di due anni dalla risoluzione del contratto, e in ogni caso durante il periodo di proroga del servizio di inoltro.

8. Le autorità nazionali competenti possono stabilire la procedura generale per il cambiamento di fornitore e il trasferimento, ivi comprese le disposizioni che prevedono adeguate sanzioni per i fornitori e indennizzi per gli utenti finali. Esse tengono conto della necessità di tutelare gli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di garantire l'efficienza di tali operazioni.

Capo VI

Disposizioni organizzative e finali

Articolo 31 — Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2016 e provvedono a dare immediata notifica di ogni ulteriore modifica.

In riferimento ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche, le sanzioni sono imposte in conformità al capo II in funzione delle competenze rispettive delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri d'origine e ospitanti.

Articolo 32 — Delega di poteri

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 5, per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33 — Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 34 — Modifiche della direttiva 2002/20/CE

All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

Articolo 35 — Modifiche della direttiva 2002/21/CE

La direttiva 2002/21/CE è così modificata:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. La presente direttiva e le direttive particolari sono interpretate e applicate in combinato disposto con le disposizioni del regolamento n. [XX/2014]."

2) l'articolo 7 *bis* è così modificato:

– a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Quando la misura prevista di cui all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16 della presente direttiva, in combinato disposto con l'articolo 5 e gli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della presente direttiva, in merito all'applicazione armonizzata di disposizioni specifiche della presente direttiva e delle direttive particolari. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione."

– b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente. Quando la misura in questione mira a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014] in uno Stato membro ospitante, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine può anch'essa partecipare al processo di cooperazione."

– c) al paragrafo 5 è inserita la seguente lettera a *bis*):

"a bis) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, qualora la misura in questione miri a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014]."

– d) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

"Nei casi in cui la Commissione adotta una decisione conformemente al paragrafo 5, lettera a bis) si applica l'articolo 7, paragrafo 6."

3) l'articolo 15 è così modificato:

– a) il comma seguente è inserito tra il primo e il secondo comma del paragrafo 1:

"Nel valutare se un dato mercato possieda caratteristiche tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione ex ante e se vada quindi incluso nella raccomandazione, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di una regolamentazione convergente in tutta l'Unione, della necessità di promuovere investimenti efficienti e l'innovazione nell'interesse degli utenti finali e della competitività globale dell'economia dell'Unione, nonché della rilevanza del mercato in questione, assieme ad altri fattori, quali la concorrenza basata sulle infrastrutture esistenti a livello di accesso al dettaglio, la concorrenza sui prezzi, la scelta e la qualità dei prodotti offerti agli utenti finali. La Commissione prende in considerazione tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, indipendentemente dal fatto che le reti, i servizi o le applicazioni che impongono tali vincoli siano considerati reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica o altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, al fine di determinare se, in linea generale, nell'Unione o in una sua parte significativa, i tre criteri seguenti siano soddisfatti cumulativamente:

a) la presenza di forti ostacoli all'accesso non transitori, di carattere strutturale, giuridico o regolamentare;

b) la struttura del mercato non tende a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'ingresso;

c) il solo diritto della concorrenza non è sufficiente per affrontare adeguatamente il/i fallimento/i del mercato individuato/i."

– b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Nell'esercizio dei propri poteri ai sensi dell'articolo 7, la Commissione verifica se i tre criteri di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti cumulativamente al momento di valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione di un progetto di misura che conclude:

a) che un determinato mercato non individuato nella raccomandazione presenta caratteristiche tali da giustificare l'imposizione di obblighi regolamentari, nelle circostanze nazionali specifiche; o

b) che un mercato individuato nella raccomandazione non richiede una regolamentazione nelle circostanze nazionali specifiche."

4) all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:

"1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, nelle direttive particolari e nel regolamento n. [XX/2014] possono creare

un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva, alle direttive particolari e al regolamento n. [XX/2014] per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8."

Articolo 36 — Modifiche della direttiva 2002/22/CE

1. Con effetto dal 1° luglio 2016, la direttiva 2002/22/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 3, la prima frase è soppressa;
- 2) gli articoli 20, 21, 22 e 30 sono soppressi.

2. Gli Stati membri mantengono in vigore fino al 1° luglio 2016 tutte le misure di attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 37 — Modifiche del regolamento (UE) n. 531/2012

Il regolamento (UE) n. 531/2012 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente:

"Il presente regolamento si applica ai servizi di roaming erogati nell'Unione agli utenti finali il cui fornitore nazionale è un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico in uno Stato membro."

2) all'articolo 2, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera r):

"r) "accordo di roaming bilaterale o multilaterale", uno o più accordi commerciali o tecnici tra i fornitori di roaming che consentono l'estensione virtuale della copertura della rete d'origine e la fornitura durevole, da parte di ciascun fornitore di roaming di servizi di roaming al dettaglio regolamentati allo stesso livello di prezzo dei rispettivi servizi di comunicazioni mobili nazionali."

3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Il presente articolo non si applica ai fornitori di roaming che forniscono servizi di roaming al dettaglio regolamentati conformemente all'articolo 4 bis."

4) è inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

1. Il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che:

a) applicano, automaticamente e in tutti i loro rispettivi pacchetti al dettaglio comprensivi di servizi di roaming regolamentati, la tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine e

b) garantiscono, attraverso le loro reti o in virtù di accordi di roaming bilaterali o multilaterali con altri fornitori di roaming, che almeno un fornitore di roaming in tutti gli Stati membri ottemperi alle disposizioni di cui alla lettera a).

2. I paragrafi 1, 6 e 7 non vietano a un fornitore di roaming di limitare il consumo di servizi regolamentati di roaming al dettaglio alla tariffa nazionale in vigore in base a un criterio di

uso ragionevole. Un criterio di uso ragionevole si applica in modo da permettere ai consumatori che si avvalgono di un pacchetto nazionale al dettaglio offerto da un fornitore di roaming di proseguire con fiducia, quando viaggiano in altri paesi dell'Unione, il loro modello abituale di consumo nazionale connesso al loro pacchetto nazionale. I fornitori di roaming che ricorrono a tale possibilità pubblicano ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento XXX/2014 ed includono nei contratti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), di detto regolamento, informazioni particolareggiate e quantificate sulla maniera in cui è applicato il criterio di uso ragionevole, con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del pacchetto al dettaglio in questione.

Entro il 31 dicembre 2014, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, elabora orientamenti generali per l'applicazione di criteri di uso ragionevole nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolo. Il BEREC elabora tali orientamenti con riferimento all'obiettivo generale di cui al primo comma, e tiene conto, in particolare, dell'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell'Unione, di eventuali effetti visibili delle tariffe di roaming alle tariffe dei servizi nazionali sull'andamento delle stesse, e dell'andamento delle tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming.

La competente autorità nazionale di regolamentazione sorveglia e controlla l'applicazione dei criteri di uso ragionevole, tenendo nel massimo conto gli orientamenti generali del BEREC, una volta adottati, e garantisce che non vengono applicate condizioni irragionevoli.

3. I singoli utenti finali serviti da fornitore di roaming che si avvale del presente articolo possono, su richiesta, scegliere deliberatamente ed esplicitamente di rinunciare a beneficiare, nell'ambito di un determinato pacchetto al dettaglio, dell'applicazione, ai servizi di roaming regolamentati, della tariffa valida per i servizi nazionali, in cambio di altri vantaggi offerti da suddetto fornitore. Il fornitore di roaming rammenta a tali utenti finali la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano in particolare se i fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolo svolgono pratiche commerciali che equivalgono a un'elusione del regime standard.

4. Le tariffe al dettaglio regolamentate per il roaming di cui agli articoli 8, 10 e 13 non si applicano ai servizi di roaming offerti da un fornitore di roaming che si avvale del presente articolo nella misura in cui tali tariffe equivalgono a quelle applicate ai servizi nazionali.

Qualora un fornitore di roaming che si avvale del presente articolo applichi tariffe diverse da quelle applicabili ai servizi nazionali per il consumo di servizi di roaming regolamentati eccedente un uso ragionevole di tali servizi conformemente al paragrafo 2, o qualora un utente finale rinunci esplicitamente a beneficiare dell'applicazione, ai servizi di roaming regolamentati, delle tariffe nazionali conformemente al paragrafo 3, le tariffe applicate a tali servizi di roaming regolamentati non superano le tariffe di roaming al dettaglio di cui agli articoli 8, 10 e 13.

5. Un fornitore di roaming che desideri avvalersi del presente articolo trasmette la propria dichiarazione e gli eventuali accordi bilaterali o multilaterali in virtù dei quali soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, e qualsiasi loro modifica, all'Ufficio del BEREC. Il fornitore di roaming che effettua tale notifica include la prova dell'accordo sulla stessa da parte delle parti contraenti degli accordi di roaming bilaterali o multilaterali notificati.

6. Nel periodo tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2016, il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, ma soddisfano le seguenti condizioni:

a) il fornitore di roaming notifica la propria dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming bilaterali o multilaterali all'Ufficio del BEREC, facendo riferimento esplicitamente al presente paragrafo;

b) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri fornitori di roaming, che le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono soddisfatte in almeno 17 Stati membri che rappresentano il 70% della popolazione dell'Unione;

c) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi della lettera b) si impegnano a mettere a disposizione e ad offrire attivamente, al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2014, o dalla data della notifica, se posteriore, almeno un pacchetto al dettaglio con un'opzione tariffaria che preveda l'applicazione della tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine;

d) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi della lettera b) si impegnano a mettere a disposizione e ad offrire attivamente, al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2015, o dalla data della notifica, se posteriore, tali opzioni tariffarie nei pacchetti al dettaglio che, al 1° gennaio di quell'anno, siano utilizzati da almeno il 50% della propria base di clienti;

e) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi della lettera b) si impegnano a rispettare, al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2016, il paragrafo 1, lettera b) in tutti i rispettivi pacchetti al dettaglio.

Il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi della lettera b) che si avvalgono del presente articolo possono, in alternativa all'impegno di cui alla lettera d), impegnarsi, a decorrere dal 1° luglio 2015, o dalla notifica, se posteriore, affinché nei loro vari pacchetti al dettaglio gli eventuali sovrapprezzi del roaming rispetto alle tariffe applicabili ai servizi nazionali non siano complessivamente superiori al 50% delle tariffe applicabili in tali pacchetti al 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla base di calcolo di tali maggiorazioni, che si tratti di unità, come minuti vocali o megabyte, di periodi, come giorni o settimane di roaming, o di qualsiasi altra modalità o combinazione di tali elementi. I fornitori di roaming che fanno riferimento al disposto alla presente lettera dimostrano all'autorità nazionale di regolamentazione di rispettare il requisito di una riduzione del 50% e trasmettono tutte le prove pertinenti loro richieste.

Se il fornitore di roaming che si avvale del presente articolo notifica la sua dichiarazione e gli eventuali accordi di roaming bilaterali o multilaterali all'Ufficio del BEREC ai sensi della lettera a) del primo comma e rientra pertanto nel campo di applicazione del presente paragrafo, il fornitore di roaming che effettua la notifica e le eventuali parti contraenti ai sensi della lettera b) sono tenuti ciascuno ad ottemperare ai loro rispettivi impegni in conformità alle lettere c), d) ed e), del primo comma, compresi gli eventuali impegni in alternativa a quelli di cui alla lettera d) del primo comma, almeno fino al 1° luglio 2018.

7. Nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che soddisfano le seguenti condizioni:

(a) il fornitore di roaming notifica all'Ufficio del BEREC la sua dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming bilaterali o multilaterali, facendo riferimento esplicitamente al presente paragrafo;

(b) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono soddisfatte in almeno 10 Stati membri che rappresentano il 30% della popolazione dell'Unione, al più tardi a partire al 1° luglio 2014, o dalla data della notifica, se posteriore;

(c) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono soddisfatte in almeno 14 Stati membri che rappresentano il 50% della popolazione dell'Unione, al più tardi a partire al 1° luglio 2015, o dalla data della notifica, se posteriore;

(d) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono soddisfatte in almeno 17 Stati membri che rappresentano il 70% della popolazione dell'Unione al più tardi a partire al 1° luglio 2016.

Se il fornitore di roaming che si avvale del presente articolo notifica la sua dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming bilaterali o multilaterali all'Ufficio del BEREC, ai sensi della lettera a) del primo comma e rientra pertanto nel campo di applicazione del presente paragrafo, il fornitore di roaming che effettua la notifica e le eventuali parti contraenti ai sensi della lettera b), sono tenuti ciascuno ad ottemperare ai loro rispettivi impegni di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno fino al 1° luglio 2018.

8. I fornitori di roaming negoziano in buona fede le disposizioni volte a raggiungere accordi di roaming bilaterali o multilaterali, a condizioni eque e ragionevoli tenendo conto dell'obiettivo di tali accordi con altri fornitori di roaming allo scopo di consentire l'effettiva estensione virtuale della copertura della rete d'origine e la fornitura durevole, da parte di ciascun fornitore di roaming che si avvale del presente articolo, di servizi di roaming al dettaglio regolamentati allo stesso livello di prezzo dei rispettivi servizi di comunicazioni mobili nazionali.

9. In deroga al paragrafo 1, dopo il 1° luglio 2016 il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che ricorrono al presente articolo e che dimostrano di aver tentato in buona fede di concludere o di estendere accordi di roaming bilaterali o multilaterali sulla base di condizioni eque e ragionevoli in tutti gli Stati membri in cui non soddisfano ancora i criteri di cui al paragrafo 1 e di non essere stati in grado di concludere un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con un fornitore di roaming in uno o più Stati membri, a condizione che rispettino la copertura minima di cui al paragrafo 6, lettera b), e tutte le altre disposizioni pertinenti del presente articolo. In tali casi, i fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolo continuano a cercare di stabilire condizioni ragionevoli per la conclusione di un accordo di roaming con un fornitore di roaming di uno Stato membro non rappresentato.

10. Se un fornitore alternativo di roaming ha già ottenuto l'accesso ai clienti di un fornitore nazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e ha già effettuato i necessari investimenti per servire tali clienti, l'articolo 4, paragrafo 7, non si applica al fornitore nazionale in questione per un periodo transitorio di tre anni. Il periodo transitorio non pregiudica la necessità di rispettare i periodi contrattuali più lunghi concordati con il fornitore alternativo di roaming.

11. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione agli accordi di roaming bilaterali e multilaterali."

5) l'articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° luglio 2013 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,24 EUR al minuto per le chiamate in uscita o 0,07 EUR al minuto per le chiamate in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a 0,19 EUR il 1° luglio 2014. A partire dal 1° luglio 2014 i fornitori di roaming non addebitano alcun costo ai propri clienti in roaming per le chiamate in entrata, fatte salve le disposizioni adottate per prevenire l'uso fraudolento o anomalo. Fatto salvo l'articolo 19, tali tariffe massime al dettaglio per l'eurotariffa per chiamate vocali rimangono valide fino al 30 giugno 2017."

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni fornitore di roaming applica ai propri clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo per la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate a cui si applica un'eurotariffa per chiamate vocali."

6) all'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Quando il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati alla tariffa applicabile ai servizi nazionali è limitato con riferimento a un criterio di uso ragionevole a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, i fornitori di roaming avvertono i clienti in roaming quando il consumo di chiamate e messaggi SMS in roaming ha raggiunto il limite di uso ragionevole e al tempo stesso forniscono loro informazioni personalizzate di base sulle tariffe di roaming applicabili alle chiamate vocali o all'invio di SMS al di fuori della tariffa o del pacchetto nazionale, conformemente al paragrafo 1, secondo, quarto e quinto comma, del presente articolo."

7) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Quando il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati alla tariffa applicabile ai servizi nazionali è limitato con riferimento a un criterio di uso ragionevole a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, i fornitori di roaming avvertono i clienti in roaming quando il consumo di servizi di dati in roaming ha raggiunto il limite di uso ragionevole e al tempo stesso forniscono loro informazioni personalizzate di base sulle tariffe di roaming applicabili ai servizi di dati in roaming al di fuori della tariffa o del pacchetto nazionale, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica ai servizi di dati in roaming consumati al di fuori delle tariffe o dei pacchetti applicabili ai servizi nazionali di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2."

8) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 2016."

ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 e del sistema alternativo previsti all'articolo 4 bis ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che non vi sia alcuna differenza effettiva tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali;"

iii) è inserita la seguente lettera i):

"i) la misura in cui l'applicazione da parte dei fornitori di roaming della tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea incide visibilmente sull'andamento dei prezzi al dettaglio nazionali."

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Se dalla relazione emerge che le opzioni tariffarie che prevedono l'applicazione della tariffa per i servizi nazionali sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, non vengono offerte per un uso ragionevole in tutti i pacchetti al dettaglio da almeno un fornitore di roaming in ciascuno Stato membro, o che le offerte di fornitori alternativi di roaming non mettono facilmente a disposizione dei consumatori in tutta l'Unione europea tariffe di roaming al dettaglio sostanzialmente equivalenti, la Commissione presenta, entro la stessa data, opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e garantire che nel mercato interno non vi siano differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming."

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) modificare la durata o ridurre il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12, al fine di rafforzare le capacità di tutti i fornitori di roaming di mettere a disposizione nei rispettivi pacchetti al dettaglio opzioni tariffarie per un uso ragionevole in cui la tariffa per i servizi nazionali è applicata sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine."

Articolo 38 — Modifiche del regolamento (CE) n. 1211/2009

Il regolamento (CE) n. 1211/2009 è così modificato:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE (direttive particolari) e dai regolamenti (UE) n. 531/2012 e n. XX/2014"

2) All'articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

3) È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis — Nomina e funzioni del presidente

1. Il comitato dei regolatori è rappresentato dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del comitato dei regolatori e presiede senza diritto di voto le riunioni del comitato dei regolatori e del comitato di gestione.

Fatto salvo il ruolo del comitato dei regolatori in relazione alle funzioni del presidente, quest'ultimo non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o ANR, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.

2. Il presidente è designato dal comitato dei regolatori in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza dei partecipanti ai mercati delle comunicazioni elettroniche e di tali mercati, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima della nomina, il candidato selezionato dal comitato dei regolatori può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

La nomina del presidente è effettiva solo previa approvazione del comitato di gestione.

Il comitato dei regolatori elegge al suo interno anche un vicepresidente che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo.

3. Il mandato del presidente è di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di tre anni del presidente, il comitato dei regolatori valuta:

a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b) i compiti e le esigenze del comitato dei regolatori negli anni a venire.

Il comitato dei regolatori informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del presidente. Entro il mese precedente a tale proroga, il presidente può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del comitato dei regolatori su proposta della Commissione e previa approvazione del comitato di gestione.

Il presidente non impedisce al comitato dei regolatori e al comitato di gestione di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a tali questioni."

4) L'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il quarto trattino è soppresso.

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Ufficio dispone di:

a) un presidente del comitato dei regolatori;

b) un comitato di gestione;

c) un direttore amministrativo."

5) L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato di gestione nomina il direttore amministrativo e, se del caso, proroga il suo mandato o lo rimuove dall'incarico conformemente all'articolo 8. Il direttore amministrativo designato non partecipa alla preparazione della relativa decisione né esprime il suo voto su di essa."

b) il paragrafo 4 è soppresso.

6) All'articolo 8, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

3. Il direttore amministrativo è nominato dal comitato di gestione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Ai fini della conclusione del contratto con il direttore amministrativo, l'Ufficio è rappresentato dal presidente del comitato di gestione.

Prima della nomina, il candidato selezionato dal comitato di gestione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

4. La durata del mandato del direttore amministrativo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Ufficio.

5. Su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il comitato di gestione può prorogare il mandato del direttore amministrativo una sola volta, per un massimo di cinque anni.

6. Il comitato di gestione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore amministrativo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore amministrativo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

7. Il direttore amministrativo, il cui mandato sia stato prorogato, non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

8. Il direttore amministrativo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del comitato di gestione presa su proposta della Commissione.

9. Il comitato di gestione adotta le decisioni in merito all'assunzione, alla proroga o alla revoca del mandato del direttore amministrativo sulla base di una maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto."

7) All'articolo 9, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il direttore amministrativo assiste il presidente del comitato dei regolatori nella preparazione dell'ordine del giorno del comitato dei regolatori, del comitato di gestione e dei gruppi specialistici di lavoro. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del comitato dei regolatori e del comitato di gestione."

8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"1. Al personale dell'Ufficio, inclusi il presidente del comitato dei regolatori e il direttore amministrativo, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2. Il comitato di gestione adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3. In conformità al paragrafo 4, il comitato di gestione esercita, nei confronti del personale dell'Ufficio, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità di nomina").

4. Il comitato di gestione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore amministrativo i poteri

spettanti all'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore amministrativo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il comitato di gestione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al direttore amministrativo e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri dell'autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore amministrativo."

9) È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis — Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. L'Ufficio può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal medesimo.

2. Il comitato di gestione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Ufficio."

Articolo 39 — Clausola di revisione

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro il 1° luglio 2018. Le relazioni successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento e relative all'allineamento di altri strumenti giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione. Le relazioni sono pubblicate.

Articolo 40 — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Tuttavia, gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

PARAMETRI MINIMI PER LE OFFERTE DI PRODOTTI EUROPEI DI ACCESSO VIRTUALE A BANDA LARGA

1. OFFERTA 1 — Prodotto di accesso all'ingrosso alla rete fissa fornito su reti di prossima generazione al livello 2 ("livello di collegamento dati") del modello dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) per i protocolli di comunicazione suddiviso in sette livelli, che offre funzionalità analoghe alla disaggregazione fisica, con punti di trasferimento ad un livello più vicino ai locali del cliente rispetto al livello nazionale o regionale.

1.1. Elementi di rete e relative informazioni:

- a) una descrizione dell'accesso alle rete da fornire, che includa le caratteristiche tecniche (tra cui le informazioni sulla configurazione della rete ove ciò sia necessario per un uso effettivo dell'accesso alla rete);
- b) l'ubicazione dei punti in cui verrà fornito l'accesso alla rete;
- c) eventuali norme tecniche pertinenti di accesso alla rete, incluse le eventuali restrizioni d'uso e altre questioni di sicurezza;
- d) specifiche tecniche per l'interfaccia nei punti di trasferimento e nei punti di terminazione della rete (sede dell'utenza);
- e) specifiche per l'apparecchiatura da utilizzare nella rete; e
- f) dettagli sulle prove di interoperabilità.

1.2. Funzionalità di rete:

- a) allocazione flessibile delle VLAN sulla base di specifiche tecniche comuni;
- b) connettività agnostica al servizio, che consente il controllo delle velocità di download e upload del traffico;
- c) abilitazione della sicurezza;
- d) scelta flessibile dell'apparecchiatura nella sede dell'utenza (nei limiti del possibile dal punto di vista tecnico);
- e) accesso remoto alle apparecchiature nella sede dell'utenza; e
- f) funzionalità multicast, ove esista una domanda e tale funzionalità sia necessaria per garantire la riproducibilità tecnica di offerte al dettaglio concorrenti.

1.3. Processi operativi e commerciali:

- a) procedure di ammissibilità per l'ordinazione e la fornitura;
- b) informazioni sulla fatturazione;
- c) procedure per migrazione, trasferimenti e interruzioni; e
- d) tempistiche precise per la riparazione e la manutenzione.

1.4. Servizi accessori e sistemi informatici:

- a) informazioni e condizioni relative alla fornitura di cabling e *backhaul*;
- b) specifiche per l'accesso e l'utilizzo di sistemi informatici accessori per i sistemi di supporto operativi, sistemi informativi e banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura,

l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione, comprese le restrizioni d'uso e le procedure di accesso a tali servizi.

2. OFFERTA 2 — Prodotto di accesso all'ingrosso alla rete fissa fornito al livello 3 ("livello di rete") del modello dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) per i protocolli di comunicazione suddiviso in sette livelli, al livello IP bitstream con punti di trasferimento che offrono un maggior grado di aggregazione delle risorse rispetto al livello nazionale e/o regionale.

2.1. Elementi di rete e relative informazioni:

- a) le caratteristiche del link di collegamento fornito al punto di trasferimento (in termini di velocità, qualità di servizio ecc.);
- b) una descrizione della rete a banda larga che collega i locali del cliente al punto di trasferimento, in termini di *backhaul* e architetture delle reti di accesso;
- c) l'ubicazione del(i) punto(i) di trasferimento; e
- d) le specifiche tecniche per le interfacce nei punti di trasferimento.

2.2. Funzionalità di rete:

capacità di supportare vari livelli di qualità del servizio (ad esempio, QoS 1, 2 e 3), per quanto riguarda:

- i) ritardo;
- ii) *jitter*;
- iii) perdita di pacchetti; e
- iv) rapporto di contesa.

2.3. Processi operativi e commerciali:

- a) procedure di ammissibilità per l'ordinazione e la fornitura;
- b) informazioni sulla fatturazione;
- c) procedure per migrazione, trasferimenti e interruzioni; e
- d) tempistiche precise per la riparazione e la manutenzione.

2.4. Sistemi informatici accessori:

specifiche per l'accesso e l'utilizzo di sistemi informatici accessori per i sistemi di supporto operativi, sistemi informativi e banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione, comprese le restrizioni d'uso e le procedure di accesso a tali servizi.

3. OFFERTA 3 — Fornitura all'ingrosso di segmenti di terminazione di linee affittate con interfaccia avanzata ad uso esclusivo del soggetto richiedente l'accesso con capacità simmetrica permanente senza restrizioni per quanto riguarda l'uso e con accordi per gradi sul livello del servizio, mediante una connessione punto a punto e con interfacce di rete di livello 2 ("livello di collegamento dati") del modello dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) per i protocolli di comunicazione suddiviso in sette livelli.

3.1. Elementi di rete e relative informazioni:

- a) una descrizione dell'accesso alle rete da fornire, che includa le caratteristiche tecniche (tra cui le informazioni sulla configurazione della rete ove ciò sia necessario per un uso effettivo dell'accesso alla rete);
- b) l'ubicazione dei punti in cui verrà fornito l'accesso alla rete;
- c) le varie velocità e la durata massima offerte;
- d) eventuali norme tecniche pertinenti di accesso alla rete, incluse le eventuali restrizioni d'uso e altre questioni di sicurezza;
- e) dettagli sulle prove di interoperabilità;
- f) specifiche dell'apparecchiatura consentita nella rete;
- g) interfaccia rete-rete disponibile;
- h) dimensione massima consentita del frame, in byte.

3.2 Funzionalità di rete e del prodotto:

- a) un accesso dedicato, simmetrico e non conteso;
- b) connettività agnostica al servizio, che consente il controllo della velocità del traffico e la simmetria;
- c) trasparenza del protocollo, allocazione flessibile delle VLAN sulla base di specifiche tecniche comuni;
- d) parametri di qualità del servizio (ritardo, *jitter*, perdita di pacchetti) che consentono le prestazioni essenziali per le attività aziendali.

3.3. Processi operativi e commerciali:

- a) procedure di ammissibilità per l'ordinazione e la fornitura;
- c) procedure per migrazione, trasferimenti e interruzioni;
- c) tempistiche precise per la riparazione e la manutenzione;
- d) cambiamenti dei sistemi informatici (nella misura in cui si ripercuotono sugli operatori alternativi); e
- e) tariffe, termini di pagamento e procedure di fatturazione applicabili.

3.4. Accordi sul livello di servizio:

- a) l'importo del risarcimento dovuto da una delle parti all'altra per inosservanza degli impegni contrattuali, compresi i tempi di fornitura e riparazione, nonché le condizioni di ammissibilità al risarcimento;
- b) definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti;
- c) procedure da seguire in caso di proposte di modifiche all'offerta di servizi, ad esempio, lancio di nuovi servizi, modifiche dei servizi esistenti o dei prezzi;
- d) informazioni su eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- e) informazioni sulla durata e la rinegoziazione degli accordi.

3.5. Sistemi informatici accessori:

specifiche per l'accesso e l'utilizzo di sistemi informatici accessori per i sistemi di supporto operativi, sistemi informativi e banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura,

l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione, comprese le restrizioni d'uso e le procedure di accesso a tali servizi.

ALLEGATO II

PARAMENTRI MINIMI DEI PRODOTTI EUROPEI DI CONNETTIVITÀ CON QUALITÀ DEL SERVIZIO GARANTITA

Elementi di rete e relative informazioni:

— descrizione del prodotto di connettività da fornire su una rete fissa, comprese le caratteristiche tecniche e l'adozione di eventuali norme pertinenti.

Funzionalità di rete:

— l'accordo di connettività che garantisce la qualità dei servizi da punto a punto, sulla base di specifici parametri che consentono la fornitura almeno delle seguenti categorie di servizi:

- chiamate e videochiamate;
- trasmissione di contenuti audiovisivi; e
- applicazioni ad elevato consumo di dati.